

ALLEGATO C

DECISIONE DI ACCERTAMENTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE  
DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SARDA  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1970 E RELAZIONE AL CONSIGLIO  
REGIONALE DELLA SARDEGNA.

PAGINA BIANCA

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DEI CONTI

## A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE COMPOSTA

dei seguenti Magistrati:

<i>Presidente:</i>	dott. Eduardo GRECO
<i>Presidenti di Sezione:</i>	prof. dott. Giuseppe CATALDI dott. Eugenio CAMPBELL
<i>Consiglieri:</i>	dott. Mario RELLEVA dott. Giovanni BOVIO prof. dott. Giovanni ZACCARIA dott. Francesco DI PRETORO prof. dott. Salvatore BUSCEMA
<i>Primi referendari:</i>	prof. dott. Francesco GARRI ( <i>relatore</i> ) dott. Vincenzo PRINZIVALLI dott. Girolamo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

nel giudizio per l'accertamento della mancata presentazione, nei termini di legge, del rendiconto generale della Regione sarda per l'esercizio finanziario 1970 ed il conto consuntivo che ad esso deve essere allegato, dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

Uditi nella pubblica udienza del 22 luglio 1971 il relatore Primo Referendario prof. Francesco Garri ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Carlo Crudeli.

## FATTO

La Giunta regionale sarda non ha presentato nel termine del 30 giugno 1971, nè successivamente, il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1970 ed il conto consuntivo dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per accertare tale inadempimento, con decreto del 5 luglio 1971 è stata fissata l'udienza odierna, nella quale il Pubblico Ministero, rilevata la mancata presentazione del rendiconto, espone alcune considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione del bilancio regionale, ha concluso perchè sia accertato e fatto constare, a chi spetti e per ogni effetto di legge, il cennato inadempimento.

## DIRITTO

À termini dell'articolo 41 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, la Giunta regionale deve, ogni anno, nello stesso termine (30 giugno) previsto dalle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, presentare alla Corte dei conti il rendiconto generale della Regione, con allegato il conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione (articolo 8, secondo comma, dello Statuto dell'Azienda approvato con legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6), rendiconto e conto relativi all'esercizio finanziario decorso, per la loro parificazione, sì da porre in grado il Consiglio regionale di procedere alla loro approvazione, a norma dell'articolo 31 dello Statuto.

Il 30 giugno 1971 è scaduto il termine entro il quale la Giunta regionale doveva presentare il rendiconto generale ed il conto allegato dell'esercizio 1970 e questa mancata presentazione deve essere fatta constare a chi spetti e per ogni effetto di legge.

Alla decisione sul rendiconto generale deve essere unita, à termini dell'articolo 41 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, una motivata relazione che, nell'espone i risultati del riscontro eseguito nell'esercizio finanziario, formuli, in particolare, le osservazioni intorno al modo col quale l'Amministrazione regionale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonchè le variazioni e le riforme ritenute opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico danaro.

Detta relazione, seppure da farsi in occasione della decisione sul rendiconto da parificare, non è da tale pronuncia condizionata, in quanto ha ad oggetto il comportamento dell'Amministrazione, mentre il giudizio sul rendiconto procede autonomamente dalla verifica delle sue risultanze, tanto per le entrate quanto per le spese, e dal loro riscontro con le leggi del bilancio, verifica e riscontro che possono bensì essere utilizzati nella valutazione di detto comportamento, ma che non ne costituiscono imprescindibile presupposto.

L'esercizio da parte della Corte del potere dovere di riferire direttamente al Consiglio regionale non può essere, inoltre, impedito da inadempimenti dell'Amministrazione regionale.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario nonchè le riforme ritenute opportune sono, quindi, espone nella relazione unita alla presente decisione, a norma dell'articolo 41 sopra citato.

P. Q. M.

La Corte dei conti, a Sezioni riunite,

visti gli articoli 100 e 103, secondo comma, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo Statuto speciale per la Sardegna;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, che approva le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive integrazioni e modificazioni;

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sulle conformi requisitorie del Pubblico Ministero;

accerta, facendone constare a chi spetti e per ogni effetto di legge, la mancata presentazione del rendiconto generale della Regione e del conto dell'Azienda delle foreste demaniali relativi all'esercizio finanziario 1970;

riferisce, con l'unita relazione, in ordine ai risultati del controllo eseguito sulla gestione del bilancio regionale, nonchè sulla gestione dell'Azienda predetta per l'esercizio 1970;

ordina che, a cura della Segreteria, la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione autonoma della Sardegna, nonchè al Rappresentante del Governo presso la Regione stessa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 22 luglio 1971.

IL PRESIDENTE

*f.to* Eduardo Greco

L' ESTENSORE

*f.to* Francesco Garri

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 22 luglio 1971.

IL SEGRETARIO

*f.to* Vincenzo Romano

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE**

PAGINA BIANCA



## 1. - PREMESSA

Anche per l'esercizio 1970 le Sezioni riunite, con la pronunzia alla quale la presente relazione è unita, hanno accertato la mancata presentazione nei termini del rendiconto relativo.

Sono stati trasmessi per il giudizio della Corte i rendiconti generali fino all'esercizio 1967, incluso. Va rinnovato l'invito ad un concreto impegno della Giunta che possa, in breve, consentire, con la tempestività nella presentazione l'esame congiunto da parte del Consiglio regionale del bilancio preventivo e del rendiconto del precedente esercizio, accompagnato quest'ultimo dalla decisione e dalla relazione della Corte.

Nelle precedenti relazioni sono state ampiamente esplicate le ragioni che hanno indotto - ed inducono - le Sezioni riunite a formulare, pur mancando il rendiconto, le proprie osservazioni sul modo con il quale l'Amministrazione regionale si è conformata, durante il 1970, alle discipline di ordine amministrativo e finanziario. Gli elementi di giudizio che vengono così forniti al Consiglio regionale sono, però, limitati dalla mancata conoscenza dei dati complessivi della gestione.

## 2. - CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE

In ordine alla struttura del bilancio regionale, richiamate le osservazioni mosse nella precedente relazione, vanno evidenziati gli effetti che derivano dalla mancanza di una legge organica di carattere generale, che meglio regoli la competenza della Presidenza della Giunta e dei singoli Assessorati.

Attualmente la competenza per materia dei singoli Assessori viene stabilita, di volta in volta, in sede di nomina, da parte del Consiglio regionale, dei componenti della Giunta, pur rispettandosi il numero degli Assessorati, stabilito da legge regionale, e quelle competenze che specifiche leggi hanno attribuito in via permanente ad un dato Assessorato. Ne segue che in tale sede di nomina, con le indicazioni delle branche di amministrazione alle quali ciascuno viene preposto, una determinata branca subisca uno « spostamento » da un Assessorato all'altro. Così, ad esempio, con la nomina dei componenti della Giunta disposta dal Consiglio regionale il 21 febbraio dello scorso anno, il « settore » dei Trasporti, che precedentemente era unito a quello del Turismo, è stato passato alla competenza dell'Assessorato ai Lavori Pubblici. Tali spostamenti rendono, tra l'altro, difficile un raffronto tra bilanci afferenti a diversi esercizi in rapporto alla classificazione « amministrativa » della spesa tenuto conto che nel bilancio della Regione sarda le rubriche corrispondono ai singoli Assessorati.

Nella relazione unita alla decisione sul rendiconto generale dell'esercizio 1967 sono state indicate le modalità di gestione dei fondi stanziati dallo Stato per l'attuazione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, fondi che pur iscritti nel bilancio regionale vengono, appena acquisiti all'entrata, immediatamente versati in contabilità speciale.

A tutto il 31 dicembre 1970, l'Amministrazione regionale ha incassato e versato in contabilità speciale circa lire 274,7 miliardi, ai quali debbono aggiungersi gli interessi attivi di tesoreria maturati, il cui importo globale non è ancora noto, che dovrebbero concorrere ad aumentare le disponibilità finanziarie della contabilità stessa.

L'attuazione del piano ha avuto inizio nell'esercizio finanziario 1964/65 ed è tuttora in corso; sino ad oggi, però, sono stati presentati alla Corte rendiconti a tutto il 30 giugno 1968, per soli 70,3 miliardi.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Presidenza della Giunta non ha dato riscontro alle richieste avanzate dalla Corte perchè sia aggiornata la presentazione dei rendiconti anzidetti e perchè sia comunicato, di volta in volta, con l'invio delle situazioni semestrali relative alla gestione del piano, anche l'ammontare complessivo delle giacenze di cassa alle date stesse.

In ordine alle gestioni fuori bilancio ed a quelle tenute da organi dell'amministrazione si richiamano le considerazioni di carattere generale contenute nella precedente relazione.

Rilevante e in aumento rispetto al 1969 la giacenza di cassa della Regione, come può desumersi dalla previsione del capitolo 20901 dell'entrata (interessi attivi sul conto corrente di tesoreria e sui conti speciali fruttiferi), notevolmente aumentata rispetto all'esercizio precedente, passando dai 1,45 miliardi del 1969 ai 5,8 miliardi del 1970.

Venendo, poi, a più particolari notazioni in tema di variazioni al bilancio disposte dalla Giunta, va rilevato come l'Amministrazione regionale non si sia avvalsa nel 1970 della facoltà di disporre iscrizioni a termini dell'articolo 41, 2° comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, mentre abbia effettuato, ai sensi del successivo articolo 42 prelevamenti dal « fondo di riserva per le spese impreviste » (9).

(9) I prelevamenti sono stati relativi ai capitoli e per gli importi seguenti:

- Capitolo 11131 - Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale per spese di rappresentanza, nonché per spese relative ad avvenimenti eccezionali e varie (stanziamento privo di norma autorizzativa):		
Stanziamento . . . . .	L.	60.000.000
2 <sup>a</sup> iscrizione . . . . .	+ »	10.000.000
3 <sup>a</sup> iscrizione . . . . .	+ »	20.000.000
- Capitolo 11134 - Spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi delle infermità del personale dell'Amministrazione regionale riconosciute dipendenti da cause di servizio, e indennizzi per la perdita della integrità fisica subita dal personale stesso (stanziamento privo di norma autorizzativa):		
Stanziamento . . . . .	L.	2.500.000
2 <sup>a</sup> iscrizione . . . . .	+ »	20.000.000
- Capitolo 11166 - Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale per contributi e sussidi per assistenza e beneficenza (stanziamento privo di norma autorizzativa):		
Stanziamento . . . . .	L.	60.000.000
2 <sup>a</sup> iscrizione . . . . .	+ »	15.500.000
3 <sup>a</sup> iscrizione . . . . .	+ »	30.000.000
- Capitolo 13431 - Contributi per manifestazioni culturali ed artistiche - L.R. 21 giugno 1950, n. 17:		
Stanziamento . . . . .	L.	50.000.000
2 <sup>a</sup> iscrizione . . . . .	+ »	20.000.000
- Capitolo 13801 - Contributi a favore del pubblico spettacolo - L.R. 21 giugno 1950, n. 17:		
Stanziamento . . . . .	L.	150.000.000
2 <sup>a</sup> iscrizione . . . . .	»	20.000.000
- Capitolo 16608 - Spese per la istruzione e la propaganda forestale, per la lotta contro i parassiti delle piante e dei prodotti forestali, e per gli studi e le sperimentazioni relative, e per la difesa dagli incendi boschivi; spese per l'esercizio di vivai forestali e di prati e pascoli montani; spese per la delimitazione delle zone da assoggettare a vincoli forestali, per la formazione d'ufficio dei piani economici e per la manutenzione delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267; legge 25 luglio 1952, n. 991, e L.R. 18 giugno 1959, n. 13):		
Stanziamento . . . . .	L.	210.000.000
2 <sup>a</sup> iscrizione . . . . .	+ »	27.500.000
- Capitolo 16801 - Spese per promuovere la conoscenza delle bellezze naturali ed artistiche della Sardegna - art. 2, L.R. 21 aprile 1955, n. 7:		
Stanziamento . . . . .	L.	150.000.000
2 <sup>a</sup> iscrizione . . . . .	+ »	20.000.000

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A parte talune questioni di legittimità dei prelevamenti, con riferimento alla condizione prevista dalla lettera b) dell'articolo 136 del Regolamento di contabilità generale, secondo la quale le spese per le quali possono effettuarsi i prelevamenti dal Fondo di cui trattasi occorre che « abbiano carattere di assoluta necessità e non possano prorogarsi senza detrimento del pubblico servizio », va segnalato che era stato disposto il prelevamento di 50 milioni a favore del capitolo 16807 (contributo annuale a favore dell'E.S.I.T.). Ora, l'articolo 3 della legge regionale 22 novembre 1950, n. 62, consente la concessione di un contributo annuale a favore dell'Ente « da stabilirsi in rapporto alla disponibilità del bilancio regionale... », con ciò consentendo un unico contributo annuale, e cioè quello determinato in bilancio in rapporto alle disponibilità dello stesso. Ogni variazione in aumento comporterebbe sostanzialmente una modifica della valutazione fatta dal legislatore in sede di approvazione dello stato di previsione della spesa, e, pertanto, non potrebbe essere apportata che direttamente dal legislatore stesso.

Restituito non registrato il decreto relativo non risultano ulteriori iniziative dell'Amministrazione.

Per quanto concerne, infine, la resa dei rendiconti, da parte dei Comuni, delle somme gestite per cantieri di lavoro, le iniziative assunte dalla Procura Generale della Corte, ed i conseguenti giudizi per resa di conto celebrati, hanno portato all'acquisizione dei rendiconti stessi, ma permane la situazione esposta nella precedente relazione, e cioè che, a distanza di cinque anni dalla cessazione di queste attività, l'Amministrazione non ha ancora corrisposto le contribuzioni a saldo oppure, secondo le scritture della Corte, non ha ancora provveduto alle contribuzioni successive a quelle di prima anticipazione.

### 3. - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Durante il 1970 sono stati emanati cinque regolamenti di esecuzione di leggi regionali, ma permane la situazione, evidenziata nella relazione relativa all'esercizio 1967, e cioè la mancata emanazione di vari altri regolamenti, con negativi riflessi sulla regolarità e celerità dell'azione amministrativa in diversi settori, per mancanza delle opportune regole di procedure e delle modalità di esecuzione.

Va, in particolare, nuovamente ricordata la mancata emanazione del regolamento di attuazione della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, relativa all'attività del Centro regionale antimalarico ed antinsetti, lacuna alla quale, come più volte rilevato, sono imputabili in buona parte le difficoltà insorte in sede di applicazione dalla legge.

Con l'emanazione della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, è stato determinato il particolare « trattamento economico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale » ed è così venuto meno il blocco disposto dall'articolo 36 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, all'effettuazione di concorsi per nuove assunzioni.

Peraltro, l'Amministrazione ha preferito dare prima un assetto definitivo alla posizione del personale già in servizio, e non ha, quindi, bandito alcun concorso. Perdura, così, l'alto numero di vacanze nei ruoli organici, come meglio indicato nell'allegato prospetto al quale segue quello del personale dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda.

In tema di compensi speciali, ai sensi dell'articolo 6 del D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19, va notato che la legge regionale n. 6 del 30 luglio 1970, ha autorizzato, a partire dall'anno 1970, la corresponsione di una quattordicesima mensilità, che dagli atti preparatori appare sostitutiva dei « premi in deroga » corrisposti in precedenza alla generalità dei dipendenti, come pure si rileva dalle norme di carattere finanziario, contenute nella stessa legge, le quali hanno disposto la quasi totale eliminazione degli stanziamenti a tale titolo previsti nei capitoli di bilancio.

L'Amministrazione regionale verso la fine dell'anno, ha corrisposto un compenso in deroga ad alcuni suoi dipendenti, che avevano svolto particolari ed onerosi lavori.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Invero l'Amministrazione, nel corso dell'anno aveva disposto la concessione di una «gratifica» in occasione della Pasqua, al proprio personale, nonchè a quello comandato, distaccato ed anche ad alcuni « estranei », con imputazione della spesa al capitolo 11131 (« Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale per spese di rappresentanza, nonchè per spese relative ad avvenimenti eccezionali e varie »), ma il provvedimento è stato ritirato in seguito ad osservazioni della Corte.

L'Amministrazione aveva, inoltre, disposto compensi per particolari prestazioni rese dal personale dell'Osservatorio di Fitopatologia della Sardegna — il provvedimento peraltro è stato restituito non registrato — la notevole consistenza dei quali faceva ritenere la sua concessione sostitutiva della indennità regionale denegata all'Osservatorio con la nota sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1968.

Un cenno è anche a farsi dei premi che — ai sensi della legge regionale n. 28 del 21 luglio 1954 — vengono annualmente corrisposti al personale di altre Amministrazioni per la effettiva collaborazione prestata nei servizi di sicurezza antincendi nelle campagne, premi per la cui erogazione è previsto in bilancio un apposito capitolo (il n. 12206).

La Corte ha richiesto che in sede di erogazione di detti compensi fosse precisata, con congrua motivazione, la natura e l'entità della collaborazione prestata da ciascun beneficiario e che l'ammontare del premio venisse commisurato all'effettivo apporto fornito da ciascun soggetto, e non in misura uniforme per ciascun gruppo di beneficiari. Dal complessivo esame degli atti emerge però che l'Amministrazione, ha seguito, nell'erogazione dei premi, concreti criteri distributivi che sostanzialmente si discostano da questi principi.

E, difatti, durante il 1970 il premio è stato concesso a gruppi di impiegati, in relazione alla funzione o mansione svolta ed alla qualifica rivestita, partendo dalla misura massima (lire 250.000 e lire 150.000) per i capi degli uffici, per giungere alla misura minima (lire 10.000) per quelle categorie di personale che, proprio per le loro mansioni, non possono non avere effettivamente collaborato al servizio antincendi. Ciò evidenzia un comportamento che concreta una disparità di trattamento tra chi ha « effettivamente » prestato la collaborazione e chi, anche se a capo di un ufficio, ha prestato un'attività soltanto indiretta rispetto al servizio.

Va, poi, notato che nel 1970, sia il personale regionale (compreso quello dell'Azienda delle foreste demaniali) che quello statale comandato presso l'Amministrazione regionale, che presta servizio presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Ispettorati regionali e ripartimentali dalle Foreste, hanno preso parte a scioperi indetti dai sindacati di categoria.

Le ritenute sugli stipendi non sono state ancora, a distanza di mesi, operate e neppure è stata presa alcuna determinazione al riguardo.

Ulteriormente ridotto nel 1970 è il numero degli incarichi per studi.

#### 4. — ATTIVITÀ E INTERVENTI

Come può rilevarsi dai dati esposti nell'allegato prospetto, l'attività contrattuale svolta nel 1970 non si differenzia sostanzialmente da quella dell'esercizio precedente, sia per qualità che per quantità.

Permane il fenomeno dei ritardi nella esecuzione delle opere pubbliche e del ricorso alle « varianti » ed alle « varianti suppletive ». Come già in passato rilevato, la causa è da ricercare nei difetti delle progettazioni effettuate dai liberi professionisti e nella carenza di organizzati uffici tecnici di revisione dei progetti.

Il fenomeno va, peraltro, inquadrato nel più ampio problema della riorganizzazione dei quadri regionali e nella delimitazione delle competenze per l'esecuzione di opere pubbliche, in quanto secondo la vigente legislazione regionale sono competenti a provvedere in materia gli Assessorati ai lavori pubblici e trasporti, all'agricoltura e foreste, al lavoro e pubblica istruzione ed all'igiene e sanità.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nulla è da aggiungere a quanto osservato nelle precedenti relazioni circa le molteplici leggi regionali in materia di interventi contributivi (spesso troppo frazionati per poter raggiungere risultati apprezzabili) nei più disparati campi, come appare evidente dall'allegato prospetto.

Si è avuto occasione di rilevare, in sede di controllo, come alcune leggi, per la loro formulazione estremamente sintetica, diano adito a molteplici dubbi in merito all'individuazione dell'oggetto e dei destinatari dell'intervento voluto dal legislatore, mancando, inoltre, di una qualunque (sia pur minima) norma procedurale.

All'opposto, altre leggi prevedono una procedura particolareggiata, forse eccessiva in rapporto all'entità dell'intervento. Così, per la legge regionale n. 23 del 5 luglio 1956 (che autorizza la erogazione di contributi per acquisto di sementi), è stato dato rilevare la sproporzione tra l'esiguo ammontare del contributo e la complessità della procedura prevista per la concessione, procedura che porta ad un « costo » del provvedimento di concessione — sia per il richiedente che per l'ufficio concedente — esorbitante.

Va posto, ancora una volta, in evidenza il mancato coordinamento tra le varie leggi, autorizzative di particolari interventi, che si sono nel tempo succedute. Così è a dire per la materia degli impianti sportivi (disciplinata sia dalla legge regionale n. 7 del 1957 che dalla successiva n. 19 del 1967) e per le manifestazioni sportive (a favore delle quali è previsto l'intervento finanziario regionale da due diverse leggi: la n. 17 del 1950 e la n. 35 del 1968).

A questo proposito va nuovamente segnalata la latitudine con la quale spesso l'Amministrazione regionale interpreta le norme autorizzative di particolari interventi finanziari: così è, ad esempio, per la legge regionale n. 17 del 21 giugno 1950 (contributi a favore del pubblico spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive); tipica fattispecie di lata interpretazione di quest'ultima legge è quella riscontrata in occasione della concessione di un contributo (di 25 milioni) ad una società discografica per uno spettacolo articolato in numerose selezioni provinciali e regionali ed in una finalissima nazionale, spettacolo con fini commerciali in contrasto con la legge sopracitata che esclude la sussidiabilità di manifestazioni che « si propongano essenzialmente scopi di lucro ».

IL PRESIDENTE

*f.to* Eduardo Greco

IL RELATORE

*f.to* Francesco Garri

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ATTIVITÀ

Oggetto del contratto (lavori, forniture, vendita, ecc.) con eventuale riferimento al capitolo del bilancio			Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata	
Oggetto	Esercizio	Capitolo	N.	Imp.	N.	Importo	N.	Importo
REGIONE								
<i>Lavori</i> . . . . .	1969	11160-21501/R 21504-21504/R 23502-23503 25306/R-25307/R 25502/R-26504 26602/R-26624/R 26801;						
<i>Lavori</i> . . . . .	1970	11143-11144 11145-11149 11163-21501/R 21504-21504/R 23503/R-25301/R 25307-25502 25502/R-25503/R 25505/R-26502/R 26504-26504/R 26506-26506/R 26602-26602/R 26621/R-26623/R 26702/R-26801/R	—	—	125	2.099.221.874	30	370.911.441
<i>Forniture</i> . . . . .	1969	11145-11149 13101-16123 25502-25306/R 25314/R;						
<i>Forniture</i> . . . . .	1970	11137-11145 11147-11149 13101-21101 21101/R-21503 21504-21504/R 23503/R-25502/R 26518	—	—	1	3.492.805	17	100.141.855
<i>Affitto locali</i> . . . . .	1969	16123;						
	1970	11142-11144 11163-15117 16123-16801 16123/R	—	—	—	—	22	111.662.828
<i>Acquisto immobili</i> . . . . .	1969	25301-25307/R						
	1970	21103/R-26801	—	—	—	—	4	349.528.750
<i>Assicurazioni autovetture</i> . . . . .	1970	11154	—	—	—	—	1	24.772.413



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ATTIVITÀ

Oggetto del contratto (lavori, forniture, vendita, ecc.) con eventuale riferimento al capitolo del bilancio			Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata	
Oggetto	Esercizio	Capitolo	N.	Imp.	N.	Importo	N.	Importo
Convenzioni trasporto turisti, per progettazione e direzione lavori; per stampa e propaganda; per insegnamento ortopedia, flora e radiologia . . . .	1969	11141-11501/R 13101-13501/R 14502/R-15501 16505/R-16801 26502/R-26507 26801-26801/R						
	1970	11162-11501 11501/R-11502 13301-13501/R 15501-16505 16505/R-16603 16801-16801/R 21502-25301/R 25304/R-25306/R 25307/R-26602 26602/R-26801 26801/R	—	—	—	—	260	194.129.045
Noleggio macchine I.B.M.	1970	1521	—	—	—	—	1	77.105.052
		11162	—	—	—	—		
Ricovero minori affetti da malattie soc. . . . .	1970	15219-15319 15319/R	—	—	—	—	6	315.300.000
		TOTALI . . . .	—	—	126	2.102.714.679	341	1.543.551.384
AZIENDA FORESTE DEMANIALI								
Lavori . . . . .	1970	23-40-40/R						
	1970	59-59/R	—	—	1	14.963.547	3	11.920.000
Forniture . . . . .	1969	27	—	—	—	—	3	6.243.250
	1970	25-31	—	—	—	—		
Convenzioni servizio sanitario . . . . .	1970	16	—	—	—	—	3	864.000
		TOTALI . . . .	—	—	1	14.963.547	9	19.027.250



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## CONTRATTUALE

Appalto concorso		CONCESSIONI						LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA			
		A enti pubblici		A enti ecclesiastici		A privati		A cottimo		In amministrazione diretta	
N.	Importo	N.	Importo	N.	Imp.	N.	Importo	N.	Imp.	N.	Importo
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	155.580.037	28	1.370.254.198	—	—	9	683.277.000	—	—	7	518.749.600
DELLA REGIONE SARDA											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	506.750.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	506.750.000

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## REGIONE AUTONOMA

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31 dicem- bre 1969 (4)	VARIAZIONI		Consistenza organica al 31 dicem- bre 1970	In organico	
			Legge regionale	Numero posti		1969	1970
Amministrativo . . . . .	Direttiva . . . . .	192	—	—	192	103	110
	Concetto . . . . .	207	—	—	207	158	183
	Esecutiva . . . . .	337	—	—	337	264	307
	Ausiliaria . . . . .	131	—	—	131	131	123
Tecnico . . . . .	Direttiva . . . . .	52	—	—	52	27	27
	Concetto . . . . .	126	—	—	126	87	90
	Esecutiva . . . . .	19	—	—	19	17	16
	Ausiliaria . . . . .	59	—	—	59	55	48
Amministrativo . . . . .	Direttiva ad esaurimento . . . . .	11	—	—	11	7	5
Salariati . . . . .	Capi operai . . . . .	16	—	—	16	16	16
	Categoria 1 <sup>a</sup> . . . . .	48	—	—	48	23	13
	Categoria 2 <sup>a</sup> . . . . .	11	—	—	11	10	8
	Categoria 3 <sup>a</sup> . . . . .	10	—	—	10	9	7
	Categoria 4 <sup>a</sup> . . . . .	58	—	—	58	55	58
a contratto . . . . .	(1) Personale qualificato per il Centro di Programmazione (numero massimo: 25 unità) . . . . . (2) Personale addetto all'Ufficio regionale per l'assistenza tecnica all'agricoltura . . . . . (3) Personale addetto alla Segreteria tecnica del Comitato di Coordinamento . . . . .						

- (1) Per l'art. 8 del D.P.G. 20-4-1968 n. 16 }  
 (2) Per l'art. 4 del D.P.G. 23-7-1968 n. 47 } per l'attuazione della legge nazionale 11-6-1962 n. 588 (Piano Rina-  
 (3) Per l'art. 3 del D.P.G. 23-7-1968 n. 48 } scita Sardegna) e progr. esec. annuali.  
 (4) Per le tabelle allegate alla L.R. 16-5-1968, n. 29.  
 (5) Per l'art. 27 della L.R. 5-5-1965, n. 15.  
 (6) Di cui n. 11 per l'art. 4 della L.R. 16-5-1968 n. 29 e n. 1 per l'art. 16 della stessa L.R.  
 (7) Per l'art. 17 della L.R. 16-5-1968, n. 29.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DELLA SARDEGNA

IMPIEGATI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1970										Vacanze in posti organici		Concorsi in atto
In soprannumero		In eccedenza		Fuori ruolo		(11) Avventizi sal. temp.		Totale		1969	1970	
1969	1970	1969	1970	1969	1970	1969	1970	1969	1970			
(5) 3	—	(8) 2	(8) 1	—	—	(12) 6	(13) 6	114	117	89	52	—
2	—	(9) 4	(9) 4	—	—	41	41	205	228	42	24	
5	—	—	—	—	—	59	59	328	366	73	30	
(6) 18	(6) 12	—	—	—	—	16	16	165	151	—	8	
—	—	—	—	—	—	2	2	29	29	25	25	
—	—	(10) 1	(10) 1	—	—	30	(14) 32	118	123	39	36	
(5) 1	—	—	—	—	—	—	—	18	16	2	3	
—	—	—	—	—	—	15	15	70	63	4	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	16	16	—	—	
—	—	—	—	—	—	28	28	51	41	25	35	
—	—	—	—	—	—	5	5	15	13	1	3	
—	—	—	—	—	—	3	3	12	10	1	3	
(7) 10	(7) 4	—	—	—	—	1	1	66	62	3	—	
								18	18	+ 6 comandati		
								8	8			
								7	7			

(8) Per il 3° c. dell'art. 21 (Capo Ufficio Stampa) della L.R. 3-7-1963, n. 10.

(9) Per il 2° c. dell'art. 21 (Segretari particolari) della L.R. 3-7-1963, n. 10.

(10) Per il 3° c. dell'art. 21 (Capo Ufficio documentazione regionale) della L.R. 3-7-1963, n. 10.

(11) Per l'art. 1 della L.R. 16-5-1968, n. 28.

(12) Così distinti a ragione del titolo di studio posseduto e, per gli ausiliari, per le mansioni esplicate.

(13) Sono stati già espletati i concorsi di cui all'art. 2 della L.R. 16-5-1968 n. 28, modificato dall'art. 12 della L.R. 30-7-1970, n. 6; ma non è stato ancora emanato il relativo decreto.

(14) L'aumento di 2 unità è dovuto all'assunzione di 2 segretari particolari fatta ai sensi dell'art. 1 della L.R. 16-5-1968, n. 28.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PERSONALE AZIENDA FORESTE

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31 dicem- bre 1969 (4)	VARIAZIONI		Consistenza organica al 31 dicem- bre 1970	In organico	
			Legge regionale	Numero posti		1969	1970
Tecnico-Amm.vo . . .	Direttiva . . . . .	1	—	—	1	1	1
Amministrativo . . .	Concetto . . . . .	6	—	—	6	6	9
	Esecutiva . . . . .	7	—	—	7	6	8
	Ausiliaria . . . . .	7	—	—	7	5	4
Tecnico . . . . .	Direttiva . . . . .	7	—	—	7	5	4
	Concetto . . . . .	10	—	—	10	7	7
	Ausiliaria . . . . .	8	—	—	8	6	4
Salariati . . . . .	Capi operai . . . . .	15	—	—	15	—	—
	Categoria 1 <sup>a</sup> . . . . .	35	—	—	35	31	(4) 38
	Categoria 2 <sup>a</sup> . . . . .						
	Categoria 3 <sup>a</sup> . . . . .						
Salariati guardie giu- rate . . . . .	Guardia giurata sup. . .	15	—	—	15	—	—
	Guardia giurata capo . .	35	—	—	35	(2) 39	(5) 49
	Guardia giurata scelta. .						
	Guardia giurata . . . . .						

(1) L.R. 29-10-1964, n. 24 e L.R. 8-5-1968 n. 25.

(2) La differenza di n. 4 unità, risultante in più della dotazione organica, è dovuta alla variazione apportata con la L.R. 8-5-1968, n. 25, in base alla quale sono stati istituiti 15 posti di guardia giurata superiore e ridotto da 40 a 35 il numero complessivo dei posti di guardia giurata capo, guardia giurata scelta e guardia giurata.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DEMANIALI REGIONE SARDA

IMPIEGATI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1970										Vacanze in posti organici		Concorsi in atto
In soprannumero		In eccedenza		Fuori ruolo		Avventizi		Totale		1969	1970	
1969	1970	1969	1970	1969	1970	1969	1970	1969	1970			
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
—	(3) 3	—	—	—	—	—	—	6	9	—	—	—
—	(3) 2	—	—	—	—	—	—	6	8	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	2	3	} Concorso pubblico a 3 posti di A.T. DPCA 23 aprile 1970 n. 7
—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	2	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	3	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	2	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	
—	3	—	—	—	—	—	—	31	38	4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	(2) 39	49	—	—	—

(3) In soprannumero ai sensi dell'art. 11 L.R. 16-5-1968 n. 29 mediante concorso interno.

(4) In soprannumero ai sensi dell'art. 17 L.R. 16-5-1968 n. 29 mediante concorso interno.

(5) In soprannumero ai sensi dell'art. 7 L.R. 8-5-1968 n. 25 (i posti in soprannumero sono compensati dalle vacanze nelle qualifiche superiori).

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
13417	Legge regionale 20 novembre 1950, n. 71 . . . . .	Allievi di corsi popolari	<i>p. m.</i>	Assessorato al lavoro e pubblica istruzione
13418	Legge regionale 14 gennaio 1969, n. 3 . . . . .	Patronati scolastici	1.150.000.000	Assessorato al lavoro e pubblica istruzione
13419	Leggi regionali 1° agosto 1950, n. 42 e 9 luglio 1952, n. 18 . . . . .	Istituti di Istruz. tecnica e profes.	<i>p. m.</i>	Assessorato al lavoro e pubblica istruzione contributo annuale gestione
13421	Legge regionale 1° febbraio 1964, n. 6 . . . . .	Civico Liceo music. L. Canepa, Sassari	40.000.000	Assessorato al lavoro e pubblica istruzione contributo annuale gestione
13423	Legge regionale 10 febbraio 1960, n. 3 . . . . .	Istituto artist. musicale « G. Verdi », Alghero	100.000.000	Assessorato al lavoro e pubblica istruzione contributo annuale gestione
13424	Legge regionale 3 ottobre 1952, n. 25 . . . . .	Centri didattici	10.000.000	
13425	Leggi regionali 7 febbraio 1950, n. 5 e 23 ottobre 1952, n. 29 . . . . .	Università di Cagliari	10.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: per funzionamento Facoltà economia e commercio
13426	Leggi regionali 10 febbraio 1955, n. 4; 15 dicembre 1955, n. 20; 15 maggio 1957, n. 13; 15 maggio 1959, n. 10; 15 maggio 1959, n. 12; 8 ottobre 1959, n. 15; 8 ottobre 1959, n. 16; 15 novembre 1960, n. 15; 4 luglio 1963, n. 6; 4 luglio 1963, n. 7; 25 novembre 1964, n. 2; 23 novembre 1966, n. 14; 23 novembre 1966, n. 15; 31 gennaio 1967, n. 3; 21 giugno 1967, n. 6; 21 giugno 1967, n. 7; 17 agosto 1967, n. 13; 17 agosto 1967, n. 14; 5 dicembre 1967, n. 23 . . . . .	Università di Cagliari e Sassari	144.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: per istituzione cat-tedre convenzionate
13427	Legge regionale 25 novembre 1964, n. 18 . . . . .	Università di Cagliari e Sassari	<i>p. m.</i>	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: per facilitare la pre-parazione scientifica

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue : FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
13429	Legge regionale 19 aprile 1956, n. 11 . . . . .	Deputaz. Storia Patria per Sardegna	1.500.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: contributo annuale
13431	Legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 . . . . .	Enti vari	70.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione
13432	Legge regionale 4 febbraio 1965, n. 2 . . . . .	Università di Cagliari	10.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: per funzionamento Facoltà scienze politiche
13433	Legge regionale 23 marzo 1965, n. 6 . . . . .	Asili e Scuole Materne - RSMAS	100.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: contributo per funzionamento
13435	Legge regionale 25 novembre 1964, n. 18 . . . . .	Università di Cagliari e Sassari	80.640.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: per posti ruolo assistenti cattedre convenzionate
13440	Legge regionale 11 agosto 1970, n. 20 . . . . .	Università di Cagliari	50.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: contributo scuola specializzazione studi sardi
13801	Legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 . . . . .	Enti vari	170.000.000	Assessorato turismo, spettacolo e sport
13802	Legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 e 19 luglio 1968, n. 35 . . . . .	Enti vari	800.000.000	Assessorato alla rinascita, bilancio e urbanistica
15126	Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 . . . . .	Cooperative ed Organizzazioni cooperative	300.000.000	Assessorato finanze, Art. cooperative: per sviluppare e potenziare le Cooperative
15201	Legge regionale 28 luglio 1950, n. 41 . . . . .	Istituti pubbliche di assistenza e beneficenza	400.000.000	Assessorato enti locali, personale AA.GG.: contributo annuo
15202	Legge regionale 23 febbraio 1968, n. 14 . . . . .	Sezione Provinciale Sarda Unione Italiana Ciechi	25.000.000	Assessorato enti locali, personale AA.GG.: contributo annuo
15311	Legge regionale 23 ottobre 1952, n. 28 . . . . .	Istituti assistenza istruzione minorati psichici	100.000.000	Assessorato igiene e sanità: contributo annuo
15315	Legge regionale 27 giugno 1949, n. 1 . . . . .	Enti vari	130.000.000	Assessorato igiene e sanità: lotta contro malattie sociali

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue : FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
15316	Legge regionale 20 dicembre 1962, n. 25 . . . . .	Consorzio regionale sardo contro i tumori	230.000.000	Assessorato igiene e sanità: lotta contro i tumori maligni
15319	Legge regionale 27 giugno 1949, n. 1 e R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (articoli 282 e 285)	Enti vari	350.000.000	Assessorato igiene e sanità: lotta contro malattie sociali
15408	Legge regionale 3 febbraio 1953, n. 1 e 28 agosto 1968, n. 41 . . . . .	Fondo speciale	206.500.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: per ricovero e assistenza vecchi invalidi
15409	Legge regionale 14 novembre 1956, n. 29 . . . . .	Istituti di patronato e assistenza sociale	250.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: per attività assistenziale ai lavoratori
15410	Legge regionale 31 marzo 1965, n. 5; 3 gennaio 1967, n. 1; 7 giugno 1967, n. 4 . . . . .	Vari	1.000.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: assegno mensile a vecchi lavoratori
15411	Leggi regionali 7 maggio 1968, n. 23 e 9 aprile 1965, n. 11 . . . . .	Coltivatori diretti, mezzadri e coloni	1.255.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione
15412	Legge regionale 6 agosto 1970, n. 18 . . . . .	Artigiani	1.800.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: assegno familiare agli artigiani
15413	Legge regionale 27 dicembre 1968, n. 49 . . . . .	Organizzazioni di lavoratori	75.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione
15506	Leggi regionali 20 febbraio 1957, n. 18 e 5 luglio 1963, n. 9 . . . . .	Ente sardo acquedotti e fognature	900.000.000	Assessorato lavori pubblici e trasporti: contributo annuale
16158	Legge regionale 21 novembre 1968, n. 48 . . . . .	Allevatori di bestiame	83.375.000	Assessorato agricoltura e foreste
16159	Legge regionale 9 giugno 1970, n. 3 . . . . .	Azienda regione sarda trasporti	125.000.000	Assessorato LL.PP. e trasporti: spese per mutui contratti per costituzione capitale dotazione all'Azienda
16160	Legge regionale 3 settembre 1970, n. 30 . . . . .	Vari	500.000.000	Assessorato finanze, Art. cooperativo: interventi a favore della occupazione
16136	Legge regionale 2 marzo 1957, n. 6 . . . . .	Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano	300.000.000	Assessorato industria e commercio



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
16201	Legge regionale 28 agosto 1968, n. 40 . . . . .	Comuni vari	10.000.000	Assessorato enti locali, personale, affari generali
16521	Legge 9 febbraio 1963, n. 223, articolo 4, lettera a) . . . . .	Consorzio autonomo porto di Civitavecchia	11.550.000	Assessorato LL.PP. e trasporti: contributo annuale per funzionamento
16523	Legge regionale 9 giugno 1970, n. 3 . . . . .	Azienda regione sarda trasporti	375.000.000	Assessorato LL.PP. e trasporti: contributo annuale
16621	Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n. 1308 e legge regionale 26 marzo 1953, n. 8 . . . . .	Istituto zootecnico caseario per la Sardegna	420.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
16628	Regio decreto 18 febbraio 1932, n. 166; Legge 30 giugno 1964, n. 549; decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298 e legge regionale 14 novembre 1956, n. 30 . . . . .	Istituto Incremento Ippico di Ozieri	350.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
16630	Regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (art. 54, 4° comma), 51, 80, 92 e 93) e legge regionale 30 marzo 1957, n. 30 . . . . .	Comitati provinciali della caccia di Cagliari, Sassari e Nuoro	370.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo funzionamento
16638	Decreto legge 18 febbraio 1917, n. 323 . . . . .	Consorzi Ortofrutticoli	230.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributi per piani vari
16646	Legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6 . . . . .	Azienda foreste demaniali Regione sarda	6.000.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo annuale
16647	Legge regionale 25 marzo 1965, n. 3 . . . . .	Bieticoltori, per trasporto	<i>p. m.</i>	Assessorato agricoltura e foreste
16648	Legge regionale 25 marzo 1965, n. 3 . . . . .	Bieticoltori, per coltivazione	<i>p. m.</i>	Assessorato agricoltura e foreste
16649	Legge regionale 19 giugno 1956, n. 22 . . . . .	Centro regione agrario sperimentale	220.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo annuale
16650	Legge regionale 28 agosto 1968, n. 42 . . . . .	Agricoltori	5.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
16652	Legge regionale 31 marzo 1965, n. 9 e 21 aprile 1961, n. 8 . . . . .	Allevatori di bestiame	1.513.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
16716	Legge regionale 21 giugno 1950, n. 16 . . . . .	Organizzatori fiere, mostre, ecc.	30.000.000	Assessorato industria e commercio

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
16718	Legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5 . . . . .	Stazione sperimentale del sughero	150.000.000	Assessorato industria e commercio
16720	Legge regionale 8 maggio 1968, n. 25 . . . . .	Ente minerario sardo	200.000.000	Assessorato industria e commercio
16807	Legge regionale 22 novembre 1950, n. 62 . . . . .	Ente sardo industrie turistiche	500.000.000	Assessorato turismo, spettacolo, sport: contributo annuale
16808	Legge 4 marzo 1958, n. 174, articolo 10 . . . . .	Enti provinciali del turismo di Cagliari, Sassari e Nuoro	250.000.000	Assessorato turismo, spettacolo, sport: contributo annuale
16809	Legge regionale 21 marzo 1957, n. 7 e 21 aprile 1955, n. 7 . . . . .	Studenti, lavoratori, Organizzazioni turistiche	230.000.000	Assessorato turismo, spettacolo, sport: contributo annuale
23417	Legge regionale 4 febbraio 1950, n. 4 . . . . .	Università di Sassari	2.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: contributo annuo miglioramento attrezzature
23419	Legge regionale 15 maggio 1959, n. 11 . . . . .	Università di Cagliari e Sassari	<i>p. m.</i>	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: contributo annuo miglioramento attrezzature
23423	Legge regionale 4 febbraio 1965, n. 2 . . . . .	Università di Cagliari	15.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: contributo annuo miglioramento attrezzature
23424	Legge regionale 23 marzo 1965, n. 6 . . . . .	Asili infantili e scuole materne	40.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: concorso per attrezzature e arredamento
23801 } 23806 }	Legge regionale 1° settembre 1967, n. 19 . . . . .	Comuni e loro Consorzi	500.000.000	Assessorato rinascita: contributo incremento efficienza impianti sport.
25321	Legge regionale 27 giugno 1949, n. 1 . . . . .	Fondo lotta contro malattie sociali	200.000.000	Assistenza igiene e sanità: contributi miglioramenti ospedali, ecc.
25322	Leggi regionali 10 giugno 1950, n. 15; 18 maggio 1951, n. 8 e 2 aprile 1954, n. 3 . . . . .	Amministrazioni provinciali, ecc.	4.650.000.000	Assessorato igiene e sanità: impianto nuovo enti ospedalieri, ecc.
25325	Legge regionale 8 aprile 1954, n. 9 . . . . .	Vari	100.000.000	Assessorato igiene e sanità: costruzione attrezzature brefotrofi, ecc.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
25326	Legge regionale 9 agosto 1950, n. 45 . . . . .	Vari	200.000.000	Assessorato igiene e sanità: costruzione colonie estive
25327	Legge regionale 23 ottobre 1952, n. 28 . . . . .	Vari	145.000.000	Assessorato igiene e sanità: costruzione per assistenza minorati psichici
25328	Legge regionale 23 aprile 1968, n. 21 . . . . .	Ospedali riuniti di Cagliari	300.000.000	Assessorato igiene e sanità
25407	Leggi regionali 11 maggio 1951, n. 6 e 17 dicembre 1956, n. 35 . . . . .	Fondo addestramento lavoratori	400.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: fondo addestramento e qualificazione lavoratori
25101	Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 . . . . .	Enti cooperativi vari	<i>p. m.</i>	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: per potenziamento attività cooperative
25410	Legge regionale 7 aprile 1965, n. 10 . . . . .	Fondo sociale della regione sarda	3.500.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: per erogazioni
26112	Legge regionale 9 maggio 1968, n. 26 . . . . .	Ditte artigiane	700.000.000	Assessorato industria e commercio: per sviluppo artigianato
26114	D. Legge 18 novembre 1966, n. 976 convertita - con modificazioni - legge 23 dicembre 1966, n. 1142 . . . . .	Imprese artigiane	<i>p. m.</i>	Assessorato industria e commercio
26130	Legge regionale 9 maggio 1968, n. 26 . . . . .	Imprese artigiane	<i>p. m.</i>	Assessorato industria e commercio: garanzie sussidiarie finanziamenti
26201	Legge regionale 2 ottobre 1952, n. 27 . . . . .	Comuni vari	1.000.000.000	Assessorato enti locali, personale AA.GG.: contributo per eventi calamitosi
26518	Legge regionale 27 novembre 1965, n. 19, art. 12	Comuni vari	50.000.000	Assessorato enti locali, personale AA.GG.: contributo acquisto attrezzature manutenzione opere pubbliche
26519	Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni . . . . .	Vari	<i>p. m.</i>	Assessorato LL.PP. e trasporti: contributo riparazione opere idrauliche

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
26526	Legge regionale 9 giugno 1970, n. 3 . . . . .	Azienda regione sarda trasporti	5.000.000.000	Assessorato LL.PP. e trasporti: fondo dotazione e fondo indennizzi
26630	Leggi regionali: 26 ottobre 1950, n. 46; 15 giugno 1954, n. 12; 19 ottobre 1962, n. 22 . . . . .	Vari	300.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: opere miglioramento fondiario
26632	Legge regionale 8 luglio 1952, n. 21 . . . . .	Casse Comunali Credito Agrario	15.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo sistemazione magazzini
26636	Legge regionale 18 giugno 1960, n. 10 . . . . .	Consorzi di Bonifica	50.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: esecuzione opere di interesse generale
26637	Leggi regionali 3 ottobre 1955, n. 15 e 23 giugno 1960, n. 13 . . . . .	Proprietari Coltivatori Diretti	50.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: per acquisto bestiame da lavoro
26638	Legge regionale 2 agosto 1951, n. 14 e legge 25 luglio 1952, n. 949 . . . . .	Conduttori e coltivatori agricoli	820.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: per meccanizzazione agricola
26639	Leggi regionali 5 luglio 1956, n. 23 e 23 giugno 1967, n. 8 . . . . .	Coltivatori diretti e Cooperative agricole	325.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: per acquisto sementi selezionate
26642	Legge regionale 13 luglio 1962, n. 9 . . . . .	Conduttori e coltivatori agricoli	1.200.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: o.m.f. miglioramento della zootecnia
26644	Legge regionale 13 luglio 1962, n. 9 . . . . .	Cooperative produttori agricoli	370.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: stabilimenti caseari e attrezzature
26645	Legge regionale 13 luglio 1962, n. 9 . . . . .	Cooperative pastori e allevatori	100.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: per interessi su prestiti agrari
26645bis	Legge regionale 19 novembre 1970, n. 34 . . . . .	Agricoltori	300.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: concorso prestiti agricoltori danneggiati da calamità naturali
26646	Leggi regionali: 7 febbraio 1951, n. 1; 2 luglio 1958, n. 11 e 10 luglio 1964, n. 14 . . . . .	Conduttori e coltivatori agricoli	500.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo impianto erbai, ecc.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
26649	Legge regionale 9 novembre 1950, n. 47 e legge 25 luglio 1952, n. 949 . . . . .	Cooperative di contadini	25.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo acquisto attrezzature agricole
26650	Legge regionale 9 novembre 1950, n. 47 . . . . .	Cooperative di contadini	<i>p. m.</i>	Assessorato agricoltura e foreste: contributo acquisto concimi
26655	Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; legge 25 luglio 1952, n. 991 e legge regionale 18 giugno 1959, n. 13 . . . . .	Conduttori agricoli	1.150.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contrib. incoraggiam. silvicoltura
26660	Legge 2 giugno 1961, n. 454-art. 9 . . . . .	Agricoltori	124.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
26667	Identico articolo 16, 1° comma lettera a) . . . . .	Agricoltori	<i>p. m.</i>	Assessorato agricoltura e foreste
26668	Identico articolo 16, 1° comma lettera b) . . . . .	Agricoltori	120.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
26675	Identico articolo 27, 2° comma . . . . .	Agricoltori	216.500.000	Assessorato agricoltura e foreste
26681	Legge 23 maggio 1964, n. 404 art. 9 . . . . .	Agricoltori	<i>p. m.</i>	Assessorato agricoltura e foreste
26683	Legge regionale 25 marzo 1965, n. 3 . . . . .	Conduttori agricoli	<i>p. m.</i>	Assessorato agricoltura e foreste: acquisto macchine coltivazione barbabietole
26684	Legge regionale 25 marzo 1965, n. 3 . . . . .	Conduttori agricoli	<i>p. m.</i>	Assessorato agricoltura e foreste: seme selezionato di barbabietole
26684bis	Legge regionale 6 agosto 1970, n. 6 . . . . .	Agricoltori	110.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributi ai bieticoltori
26687	Articolo 1, legge 21 luglio 1960, n. 739 e articolo 1, legge 29 novembre 1965, n. 1314 . . . . .	Agricoltori	<i>p. m.</i>	Assessorato agricoltura e foreste
26691	Leggi 21 luglio 1960, n. 739; 14 febbraio 1964, n. 38; 6 aprile 1965, n. 351; 26 luglio 1965, n. 969; 29 novembre 1965, n. 1314 . . . . .	Agricoltori	620.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
26695bis	Legge regionale 15 marzo 1956, n. 9; 21 aprile 1956, n. 9 e 21 aprile 1961, n. 8 . . . . .	Vari	1.250.000.000	Assessorato finanze, artigiane cooperative: concorso interessi mutui agricoli

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
26696	Articolo 3, legge regionale 12 novembre 1954, n. 21; articolo 2, legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13; articolo 1, legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27 . . . . .	Agricoltori	<i>p. m.</i>	Assessorato agricoltura e foreste
26696bis	Legge regionale 19 novembre 1970, n. 34 . . . . .	Agricoltori	200.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
26696ter	Legge regionale 19 novembre 1970, n. 34 . . . . .	Agricoltori	300.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: fondo di garanzia a favore degli agricoltori danneggiati calamità naturali
26702	Legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 e 20 luglio 1954, n. 17 . . . . .	Ditte industriali e commerciali	5.094.497.075	Assessorato industria e commercio: per sviluppo attività industriale e commerciali
26718	Leggi regionali 7 maggio 1953, n. 22; 20 luglio 1954, n. 17; 16 luglio 1954, n. 14; e 9 agosto 1967, n. 11 . . . . .	Ditte industriali e commerciali	2.220.000.000	Assessorato industria e commercio: id. e servizi navigazione industrie turistiche alberghiere e trasporto
26720	Leggi regionali 14 dicembre 1959, n. 21 e 13 luglio 1962, n. 9 . . . . .	Cooperative di produttori	200.000.000	Assessorato industria e commercio: per interessi passivi prestiti esercizio
26727	Leggi regionali 5 dicembre 1950, n. 66 e 29 aprile 1959, n. 8 . . . . .	Piccoli industriali del sughero	130.000.000	Assessorato industria e commercio: per premi di incoraggiamento
26731	Leggi regionali 7 maggio 1953, n. 22; 20 luglio 1954, n. 17; 23 marzo 1960, n. 5 e 19 dicembre 1962, n. 27 . . . . .	Fondo per partecipazione al capitale di imprese, società cooperative e consorzi	450.000.000	Assessorato industria e commercio: incremento per partecipazione azionaria
26732	Legge regionale 8 maggio 1968, n. 25 . . . . .	Ente minerario sardo	500.000.000	Assessorato industria e commercio
26738	Leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65; 11 giugno 1952, n. 15 e 5 marzo 1953, n. 2 . . . . .	Fondo per la piccola industria cantieristica	200.000.000	Assessorato industria e commercio: incremento per anticipazioni
26806	Legge regionale 21 marzo 1957, n. 2 . . . . .	Enti provinciali del Turismo	800.000.000	Assessorato turismo, spettacolo, sport: contributi valorizzazione località turistiche

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
26807	Leggi regionali 18 marzo 1964, n. 8 e 19 aprile 1968, n. 16 . . . . .	Operatori turistici	300.000.000	Assessorato turismo, spettacolo, sport: contributi per opere alberghiere
26813	Legge 4 marzo 1958, n. 174 e legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 . . . . .	Fondo per industrie alberghiere e turistiche	1.000.000.000	Assessorato turismo, spettacolo, sport: incremento per anticipazioni
27902	Legge regionale 29 agosto 1966, n. 9 . . . . .	Fondo per esecuzione opere pubbliche e assunzione pubblici servizi	4.315.508.139	Assessorato finanze, artigiane cooperative: concessione contributi ai comuni, provincie e loro consorzi
38110	Legge regionale 21 novembre 1968, n. 48 . . . . .	Allevatori di bestiame	<i>p. m.</i>	Assessorato agricoltura e foreste

PAGINA BIANCA



**ALLEGATO D**

DECISIONE E RELAZIONE  
SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE AUTONOMA  
TRENTINO ALTO ADIGE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1970

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE CONTI**

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dei seguenti Magistrati:

<i>Presidente:</i>	dott. Eduardo GRECO
<i>Presidenti di Sezione:</i>	prof. dott. Giuseppe CATALDI dott. Eugenio CAMPBELL
<i>Consiglieri:</i>	dott. Mario RELLEVA dott. Giovanni BOVIO prof. dott. Giovanni ZACCARIA dott. Francesco DI PRETORO prof. dott. Salvatore BUSCEMA
<i>Primi referendari:</i>	prof. dott. Francesco GARRI dott. Vincenzo PRINZIVALLI dott. Ugo CEVOLI ( <i>relatore</i> )

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige e sul conto consuntivo ad esso allegato della Cassa Regionale antincendi, per l'esercizio finanziario 1970.

Uditi nella pubblica udienza del 22 luglio 1971, il relatore, Primo Referendario dott. Ugo Cevoli, ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dottor Carlo Crudeli.

FATTO

Il rendiconto generale della Regione, con l'allegato conto consuntivo della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1970 è stato presentato il 30 giugno 1971 alla Delegazione della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le risultanze del rendiconto e del conto allegato sono le seguenti:

## RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE

*Competenza :**Entrata :*

Titolo I – Entrate tributarie . . . . .	L.	21.417.783.761
Titolo II – Entrate extratributarie . . . . .	»	9.516.439.435
Titolo III – Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti . . . . .	»	620.377.307
Accensione di prestiti . . . . .	»	1.000.000.000
Totale delle entrate . . .	L.	32.554.600.503

*Spesa :*

Titolo I – Spese correnti . . . . .	L.	13.906.103.367
Titolo II – Spese in conto capitale . . . . .	»	18.431.561.524
Rimborso prestiti . . . . .	»	902.132.046
Totale delle spese . . .	L.	33.239.796.937

Entrate tributarie ed extratributarie (Totale dei Titoli I e II dell'entrata) . .	L.	30.934.223.196
Spese correnti . . . . .	»	13.906.103.367
Saldo di parte corrente . . .	L.	17.028.119.829

*Riepilogo :*

Totale complessivo entrata . . . . .	L.	32.554.600.503
Totale complessivo spesa . . . . .	»	33.239.796.937
Disavanzo di competenza . . .	L.	685.196.434

*Residui :**Attivi :*

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1970 . . . . .	L.	11.301.286.841
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	58.686.818
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1970 . . .	L.	11.359.973.659

*Passivi :*

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1970 . . . . .	L.	11.419.842.933
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	31.184.087.198
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1970 . . .	L.	42.603.930.131

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## CONTO CONSUNTIVO DELLA CASSA REGIONALE ANTINCENDI

*Competenza :*

Entrate correnti . . . . .	L.	344.185.960
Spese correnti . . . . .	»	341.784.103
		<hr/>
Avanzo di competenza . . . . .	L.	2.401.857
		=====

*Residui :**Attivi :*

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1970 . . . . .	L.	—
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	—
		<hr/>
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1970 . . . . .	L.	—
		=====

*Passivi :*

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1970 . . . . .	L.	1.469.505
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	44.000
		<hr/>
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1970 . . . . .	L.	1.513.505
		=====

Il Pubblico Ministero, espone le sue considerazioni in ordine allo svolgimento delle gestioni dei bilanci della Regione e della Cassa regionale antincendi, ha chiesto che le Sezioni riunite vogliano dichiarare la regolarità dei rispettivi rendiconti per l'esercizio finanziario 1970.

## DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale, e dell'allegato conto consuntivo della Cassa regionale antincendi, con le leggi di bilancio è stata accertata la concordanza dei dati concernenti le entrate con quelli risultanti dalla documentazione presentata dall'Amministrazione, nonché la concordanza dei dati relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono stati, altresì, accertati i residui passivi in base agli appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, vistati e registrati.

Quanto ai prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, le Sezioni rilevano che i decreti del Presidente della Giunta regionale, che li hanno disposti, dovranno essere convalidati, a termini dell'articolo 22, terzo comma, della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, sulla contabilità generale della Regione, con la legge di approvazione del rendiconto generale. Inoltre, al disavanzo della gestione di competenza, in lire 685.196.434, dovrà essere apprestata idonea copertura.

Deve, pertanto, dichiararsi la conformità alle leggi di bilancio dei risultati suddetti, salvi gli indicati adempimenti.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione regionale si è conformata alle leggi nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

## P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite;  
visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;  
visto lo Statuto speciale della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;  
visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale;  
vista la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, sul servizio antincendi;  
visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;  
visto il decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1969, n. 4711, che autorizza ai sensi dell'articolo 73 del citato Statuto, fino al 31 marzo 1970, l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1970;  
vista la legge regionale 1° aprile 1970, n. 5, che proroga al 30 aprile 1970 l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1970;  
vista la legge regionale 27 maggio 1970, n. 7, che approva il bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige, con l'allegato bilancio della Cassa regionale antincendi, per l'esercizio 1970;  
visti i decreti del Ministro dell'interno 31 luglio 1970, n. 2676 e 18 novembre 1970, n. 3803 e le leggi regionali 24 ottobre 1970, n. 23 e 28 dicembre 1970, n. 38, recanti variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio 1970;  
sulle conformi requisitorie del Pubblico Ministero;  
dichiara regolari il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nonchè l'allegato conto consuntivo della Cassa regionale antincendi, per l'esercizio 1970, salvi gli adempimenti di cui in parte motiva.

Ordina che i conti di cui al presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta regionale per la successiva presentazione al Consiglio, e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta nonchè al Commissario del Governo nella Regione stessa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 22 luglio 1971.

IL PRESIDENTE  
*f.to* Eduardo Greco

L'ESTENSORE  
*f.to* Ugo Cevoli

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 22 luglio 1971.

IL SEGRETARIO  
*f.to* Vincenzo Romano

**RELAZIONE**

PAGINA BIANCA



## 1. - CONSIDERAZIONI GENERALI

Con l'emanazione della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, sulla contabilità generale della Regione, è stato portato a termine il processo di adeguamento dell'ordinamento contabile regionale (10) all'ordinamento introdotto per lo Stato dalla legge 1° marzo 1964, n. 62: cui la Regione si era già uniformata negli anni precedenti, nella strutturazione del bilancio, relativamente alla ripartizione ed alla classificazione delle entrate e delle spese.

Per quel che concerne la materia dei rendiconti generali, in aggiunta alle norme sulla struttura del bilancio (articoli 3-8), hanno particolare rilievo, sotto il profilo finanziario, le disposizioni concernenti l'impostazione a pareggio di entrate e spese del bilancio preventivo (articolo 9), la facoltà d'impiego dell'avanzo finanziario e l'obbligo di copertura del disavanzo, che risultino dal rendiconto generale (articolo 49), il divieto della gestione di fondi al di fuori del bilancio (articolo 19); come, per quel che riguarda gli aspetti essenzialmente contabili del consuntivo, meritano nota le norme riguardanti la impostazione del rendiconto generale (articoli 45-47) e la fissazione dei termini per la trasmissione alla Corte e la successiva presentazione al Consiglio regionale (articolo 48) (11):

Vanno, inoltre, segnalate, per il rilievo che hanno nella gestione della spesa, le innovazioni apportate al precedente ordinamento contabile in tema di prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 22), di assunzione di impegni di spesa (articolo 29), di esecuzione della spesa stessa da parte dei funzionari delegati (articolo 34), dell'affidamento del servizio di tesoreria regionale (articolo 42) (12).

Per quanto riguarda, poi, la disciplina legislativa delle materie di competenza regionale ne va rilevata ancora la mancanza nei settori dell'assistenza e beneficenza e delle opere di bonifica. Nell'esercizio della propria attività l'Amministrazione è perciò tenuta a far ricorso alla legislazione statale, giusta la previsione dell'articolo 92 dello Statuto, mentre le spese, in difetto di apposita disciplina sostanziale, vengono quantificate nella legge di approvazione del bilancio.

## 2. - BILANCIO PREVENTIVO

a) Alla scadenza dell'esercizio provvisorio - autorizzato, dapprima, sino al 31 marzo 1970, con decreto del Ministro per l'interno n. 4711 del 31 dicembre 1969, e per il successivo mese d'aprile, con la legge regionale 1° aprile 1970, n. 5 - l'approvazione del bilancio di previsione è intervenuta soltanto il 23 maggio 1970 (legge regionale n. 7). Anche nel 1970, perciò, v'è stato un periodo nel quale è venuta a mancare l'autorizzazione alla gestione, con i riflessi negativi, dalla Corte già altre volte rilevati, in ordine all'assunzione degli impegni di spesa ed alla conseguenziale erogazione della stessa.

---

(10) L'ordinamento contabile della Regione era precedentemente disciplinato dalla legge regionale 24 settembre 1951, n. 17.

(11) Il rendiconto generale viene trasmesso alla Corte dei conti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce, e viene presentato al Consiglio regionale, da parte del Presidente della giunta, entro due mesi dall'avvenuta parificazione da parte della stessa Corte.

(12) Art. 22: Il limite per il prelevamento da parte del Presidente della giunta, in mancanza di apposita deliberazione della stessa, è elevato da uno a tre milioni. Art. 29: Salvo il caso di programmi la cui spesa è determinabile « a priori » solo in via presuntiva, il potere di assumere impegni è stato attribuito alla giunta, anziché al suo Presidente. Art. 34: Come forma di pagamento è stata prescelta quella dell'apertura di credito, in luogo del sistema, precedentemente adottato, del mandato diretto; sono stati predeterminati inoltre i limiti massimi delle aperture di credito. Art. 42: Il servizio di tesoreria regionale, oltre che essere gestito direttamente dalla Regione, può essere affidato al Tesoro dello Stato ovvero ad un istituto di credito: per quest'ultima ipotesi, in luogo dell'aggiudicazione a mezzo di appalto, è stata preferita quella col sistema della trattativa privata.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mette conto rilevare inoltre che per la prima volta dal 1958 — da quando, cioè, per la mancanza della maggioranza composita prevista dall'articolo 73 dello Statuto, l'approvazione è stata accordata, in via sostitutiva, con decreto del Ministro per l'interno — il bilancio è stato approvato con l'ordinaria procedura legislativa.

b) Va ancora ripetuta, in tema d'impostazione del bilancio, la considerazione, già formulata in precedenti relazioni, circa la collocazione nella sezione concernente gli oneri non ripartibili (VI) di capitoli, che, riguardando spese di personale e di funzionamento (13), dovrebbero essere invece inseriti nella sezione relativa all'amministrazione generale (I).

A modifiche del contenuto del bilancio, sia all'entrata che alla spesa, hanno dato luogo le variazioni apportate alle previsioni iniziali, attraverso, sia l'aumento o la riduzione dello stanziamento di parte dei capitoli, sia, per alcuni, la eliminazione dello stanziamento, sia, infine, l'istituzione di nuovi capitoli.

Riguardo all'entrata merita nota l'iscrizione di un miliardo, quale ricavo di mutui destinati a far fronte ad opere urgenti di sistemazione idraulico-forestale: innovandosi rispetto al procedimento seguito nei precedenti esercizi, l'iscrizione è stata disposta, a stipula avvenuta, per l'ammontare effettivamente contratto (14).

Per quanto riguarda in particolare la spesa, è da notare che quella di parte corrente è stata ritoccata in numerosi capitoli, in aumento o in diminuzione, generalmente, peraltro, per importi non rilevanti, con una diminuzione, nel complesso, rispetto alle previsioni iniziali, di 193,9 milioni.

Notevole rilievo hanno avuto invece le variazioni intervenute nella spesa in conto capitale, che, in sede di previsioni definitive, risulta aumentata di circa 2,88 miliardi. Gli stanziamenti di molti capitoli concernenti l'agricoltura sono stati largamente incrementati (15), e, per lo stesso settore, sono stati istituiti nuovi capitoli, così come in materia di opere pubbliche, di turismo, di credito (16). Sono stati eliminati, invece, stanziamenti concernenti spese in materia di commercio, d'industria alberghiera, di previdenza e sanità (17).

### 3. — ASPETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLA GESTIONE

a) Anche nel 1970, come negli esercizi precedenti, le previsioni definitive — all'entrata come alla spesa — hanno superato le previsioni iniziali.

Il divario tra i rispettivi dati è stato, tuttavia, di gran lunga inferiore a quello degli esercizi decorsi, poichè rispetto alle previsioni iniziali — che determinavano, a pareggio, entrate e spese in

(13) Si tratta dei capitoli 290, 291, 300, 320, 321, 330, 331, 340, 341, 360, 370, 375.

(14) Il ricavo del prestito, previsto dalla legge regionale 3 luglio 1970, n. 8, è stato versato sul capitolo 1790.

(15) Nel settore dell'agricoltura sono stati incrementati gli stanziamenti dei capitoli 2410, 2601, 2650, 3030, 3265: particolare rilievo ha l'aumento intervenuto sul capitolo 3030, concernente spese per opere di sistemazione idraulico-forestale, passato da 600 milioni a 2,089 miliardi. Sono aumentati anche gli stanziamenti dei capitoli 2030, concernente lavori pubblici, e 3870, concernente la costruzione di funivie.

(16) Sono stati istituiti, nel settore dell'agricoltura, i capitoli: 2100, per 100 milioni; 2210, per 4 milioni; 2561, per 150 milioni; 3040, per 60 milioni. Per spese per opere pubbliche di varia natura, anche attraverso contributi o sovvenzioni ad enti, sono stati istituiti i capitoli: 3607, per 70 milioni; 4135, per 200 milioni; 4321, per 600 milioni; 4340, per 280 milioni; 4341, per 100 milioni; 4400, per 100 milioni; 4411, per 500 milioni. Nel settore turistico i capitoli istituiti sono il 4136 ed il 4137, rispettivamente per 60 ed 80 milioni. Infine, un'apertura di credito di un miliardo è stata prevista, sul capitolo 3752, a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige.

(17) Sono stati eliminati gli stanziamenti dei capitoli: 2820 e 2821, concernenti contributi ad imprese commerciali, rispettivamente per 45 e per 20 milioni; 4106, concernente provvidenze a favore dell'industria alberghiera, per 100 milioni; 4701 e 4702, relativi a contributi per la costruzione di ospedali e l'acquisto di attrezzature, rispettivamente per 150 e 50 milioni. È stato ridotto da 197 a 132 milioni il capitolo 3270, concernente agevolazioni a favore di piccoli e medi operatori agricoli dei territori montani.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

poco più di 35 miliardi — in sede definitiva le variazioni hanno portato l'entrata a 36,79 e la spesa a 37,79 miliardi, con un'eccedenza di poco più d'un miliardo (18). Risulta peraltro un congruo avanzo d'amministrazione dell'esercizio 1968 non utilizzato nel 1969.

b) I dati relativi agli accertamenti risultano inferiori a quelli delle previsioni definitive. Gli accertamenti d'entrata ammontano infatti a 32,5 miliardi ed a 33,2 miliardi gli impegni di spesa.

Anche se negli esercizi precedenti è spesso risultata una differenza in meno tra previsioni ed accertamenti (19), il notevole divario riscontrato nel 1970 — per oltre 4 miliardi — costituisce un fenomeno fuori dell'ordinario, e merita, perciò, qualche ulteriore notazione.

Per quel che riguarda l'entrata è da notare, intanto, che, come negli esercizi precedenti il movimento in più od in meno è stato essenzialmente determinato da due poste, quelle, cioè, afferenti alle assegnazioni statali ed alla accensione di prestiti, anche nel 1970 la differenza tra previsioni ed accertamenti trova origine in una di esse: mantenutosi nelle previsioni il dato relativo all'accensione di prestiti, per un miliardo, il minor accertamento d'entrata risulta essenzialmente provocato da assegnazioni statali inferiori, nell'importo, a quelle preventivate (20). Va posto comunque in rilievo l'aumento, anche se di soli 147,7 milioni, intervenuto nelle entrate tributarie, aumento esclusivamente dovuto alla devoluzione di tributi statali alla Regione in misura maggiore (221,7 milioni) di quella calcolata nelle previsioni (21).

In ordine alla spesa va rilevato, in primo luogo, che la differenza in meno tra previsioni ed accertamenti — che supera, nel totale, i 4,5 miliardi — concerne pressochè per intero la spesa in conto capitale. Gli impegni a tale titolo sono stati nel 1970 di poco più di 18,4 miliardi, con una notevole diminuzione rispetto agli esercizi precedenti, allorchè toccarono i 23,8 miliardi nel 1968, i 26,7 miliardi nel 1969; i minori impegni, come innanzi s'è accennato, trovano peraltro giustificazione soltanto in parte nelle mancate sopravvenienze attive, a carico dello Stato, poi che la contrazione delle spese d'investimento, rispetto all'esercizio precedente, supera di gran lunga le minori assegnazioni statali (8,3 rispetto a 4,3 miliardi). Va notata, d'altra parte, la tendenza all'espansione della spesa corrente, già emersa negli esercizi decorsi — 10,8 miliardi nel 1968; 12 miliardi nel 1969 — giunta, nel 1970, a 13,9 miliardi. Posti a raffronto i relativi dati in percentuale, rispetto al totale della spesa regionale, la spesa corrente ne ha costituito, nel 1970, circa il 42 per cento, in luogo del 31,2 per cento del 1968 e del 30,2 per cento del 1969.

c) La gestione di competenza ha dato luogo a residui attivi per 11,301 miliardi; il totale, tenuto conto delle somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti, è di 11,359 miliardi. Rispetto al dato complessivo al 31 dicembre 1969 (13,458 miliardi) è intervenuta perciò, una notevole diminuzione (2,098 miliardi): cui peraltro non può esser accordato significato, poichè la differenza in meno è nella quasi totalità derivata dalla riscossione di 2 miliardi per mutui iscritti all'entrata, pur essendo ancora in corso di perfezionamento.

---

(18) Per un utile confronto giova riportare i dati relativi al triennio precedente. Nel 1967, a fronte di previsioni iniziali per 24,5 miliardi, le definitive sono state di 40,1 miliardi, a pareggio. Nel 1968, a fronte di previsioni iniziali per 31 miliardi, quelle definitive hanno toccato 37,5 miliardi, parimenti a pareggio. Nel 1969, a fronte di previsioni iniziali per 31,9 miliardi a pareggio, l'entrata è stata di 39,04, la spesa di 40,5 miliardi.

(19) Nel 1967, a fronte di previsioni definitive per 40,1 miliardi, gli accertamenti sono stati di circa 41,4 miliardi per l'entrata e 39,8 miliardi per la spesa; nel 1968, rispetto a previsioni per 37,5 miliardi, gli accertamenti d'entrata hanno raggiunto 36,06 miliardi, gli impegni di spesa 35,6 miliardi; nel 1969, infine, all'entrata, riguardo a 39,04 miliardi di previsioni stanno 38,55 miliardi di accertamenti, ed alla spesa, contro 40,5 miliardi di previsioni, sono stati assunti impegni per 39,72 miliardi.

(20) Il raffronto tra previsioni ed accertamenti dà una differenza in meno per 4,24 miliardi, di cui costituiscono elemento essenziale le minori entrate, per 4,355 miliardi, nelle assegnazioni statali per interventi da effettuare nella Regione, e per 132 milioni, per devoluzione alla Regione di proventi di beni dello Stato, diminuzioni solo in piccola parte compensate da aumenti nelle altre poste.

(21) In diminuzione di 74 milioni, rispetto alle previsioni, risultano le imposte regionali.

Nella stessa gestione di competenza i residui passivi ammontano ad 11,4 miliardi, dei quali 4,2 miliardi circa si riferiscono a residui di stanziamento. Aggiunto detto importo ai residui rimasti da pagare in conto degli esercizi precedenti, il totale complessivo raggiunge 42,6 miliardi, con una diminuzione, rispetto all'esercizio 1969 di 3,2 miliardi.

Risulta nettamente invertita, perciò, la tendenza manifestatasi negli ultimi esercizi nei residui passivi, saliti dai 16 miliardi complessivi al 31 dicembre 1966, ai 33 miliardi a fine 1967, ai 38,7 a fine 1968, ai 45,8 miliardi a fine 1969, sino a discendere ai 42,6 miliardi, ora accennati, al 31 dicembre 1970; parimenti in diminuzione è la quota—parte relativa ai residui di stanziamento, saliti dagli 8 miliardi al 31 dicembre 1967, ad 11,8 a fine 1968, a 15 miliardi a fine 1969, per discendere ad 8,5 miliardi al 31 dicembre 1970. Il dato acquista maggior peso quando, portando l'analisi all'ultimo decennio, si rilevi che soltanto nel 1965 si era manifestato identico fenomeno.

Ben più rilevante valore, rispetto alla diminuzione intervenuta nei residui attivi, ha perciò quella di 3,205 miliardi nei residui passivi. Se se ne esaminano le componenti, essa risulta ascrivibile, per intero, alla diminuzione dei residui, nelle spese in conto capitale, per 3,625 miliardi: cui corrisponde in senso inverso l'aumento, per oltre 420 milioni, dei residui di spesa corrente.

In definitiva, all'elemento negativo, costituito, come s'è prima accennato, dalla contrazione degli impegni per spese d'investimento, ha corrisposto, in segno positivo, un più accentuato ritmo nell'erogazione: ciò che può essere ascritto, quanto meno in parte, allo snellimento, per talune categorie di spese, dei tempi tecnici del procedimento, tra la fase dell'impegno e quella del pagamento.

d) L'accennata situazione trova conferma nei dati relativi al movimento di cassa, che al 31 dicembre 1970 si è ridotto da 33,9 a 32,4 miliardi. Giova peraltro notare che, nel complesso della gestione, gli incassi rappresentano il 75,30 per cento del totale degli accertamenti, mentre i pagamenti costituiscono il 45,87 per cento del totale degli impegni: può dedursene, perciò, che il fondo cassa è destinato ulteriormente a diminuire, ove continui a manifestarsi la tendenza all'espansione del ritmo di dinamismo della spesa.

e) In miglioramento di circa 103 milioni è, rispetto all'esercizio precedente, la situazione patrimoniale: che al 31 dicembre 1970 presenta attività per 60 e passività per 49 miliardi, con una eccedenza attiva di poco più di 11 miliardi.

#### 4. — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE

È da rilevare, in tema di organizzazione dei servizi, come l'apparato amministrativo non sia stato ancora adeguato alla riduzione di funzioni regionali, che è seguita al trasferimento delle funzioni stesse alle province autonome di Trento e di Bolzano. In questa materia va soltanto segnalato l'inserimento del Servizio geologico regionale, recentemente istituito, nel più vasto ambito dell'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere.

Per quel che riguarda il personale, è da notare che il reclutamento mediante pubblici concorsi viene limitato ad un numero ristretto di posti, prassi che si presta, peraltro, a favorire il continuo ricorso all'opera di personale estraneo. Può tornar utile soltanto in parte, tuttavia, la utilizzazione della facoltà, accordata alla Giunta regionale dell'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 70, di assumere in via straordinaria per particolari esigenze — entro il limite del 20 per cento dei posti di ruolo scoperti nelle singole carriere — personale con rapporto di impiego di durata non superiore, a seguito di rinnovo, ad un massimo di tre anni (22). Conseguentemente, alla carenza di personale, particolarmente rilevante per quel che riguarda il ruolo tecnico dei lavori pubblici (23) — settore nel

(22) 29 unità sono state assunte a tale titolo a fronte di 161 vacanze complessive nei vari ruoli.

(23) Di 8 posti in tale ruolo risultano coperti soltanto 2 posti. Nel 1970 nessun concorso è stato bandito per coprire le vacanze.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quale nel 1970 l'Amministrazione ha aumentato notevolmente il proprio ritmo d'attività — spesso si è fatto fronte mediante il ricorso, in specie in materia di progettazioni, alla opera di liberi professionisti, mediante il conferimento di apposito incarico (24).

Nella tabella allegata viene indicata, distintamente per ciascun ruolo, la situazione degli organici al 31 dicembre 1970.

In aumento è anche il numero, e correlativamente la spesa, degli incarichi conferiti, sia a docenti o ad altri dipendenti dello Stato, sia ad estranei — talvolta congiuntamente a più persone — per studi ed indagini ovvero consulenza in materia giuridico-amministrativa o tecnica (25). Su tale fenomeno, che tende ormai a consolidarsi, la Corte ha formulato, nelle precedenti relazioni ampie considerazioni, cui perciò si fa, in questa sede, rinvio.

##### 5. — ATTIVITÀ CONTRATTUALE E LAVORI PUBBLICI

Rilevazioni non dissimili da quelle dei precedenti esercizi possono essere formulate, per il 1970, per quel che riguarda i contratti attivi. A notevole ricavo hanno dato luogo, come per il passato, le vendite di legname proveniente dal demanio forestale, effettuate nella maggior parte col sistema della asta pubblica (n. 11 contratti per 270,4 milioni, 1 a licitazione e 4 a trattativa privata per poco più di 3 milioni). Ha fornito un gettito di 65,6 milioni la vendita di legname scadente, effettuata direttamente, per la sua non rilevante commerciabilità, dagli amministratori dei comprensori forestali.

Hanno avuto anche rilievo, nel 1970 — per un'entrata complessiva di 164 milioni circa — le concessioni di diritti di superficie, passaggio ed uso di beni, in massima parte accordate per l'incentivazione di attività turistico-sportive, e le vendite o permutate d'immobili. In particolare, l'alienazione di beni demaniali è stata consentita — in deroga al principio della loro inalienabilità — per la rilevanza che il bene viene economicamente ad assumere, quando è usato a fini industriali, in contrapposto alla scarsa utilità che lo stesso procura di per sé. In tale materia, in relazione all'oggetto di ogni singolo contratto, sono state seguite le forme della trattativa privata (96 contratti per 99,4 milioni) e della concessione (155 per 64,6 milioni).

Riguardo ai contratti passivi, ad esclusione del settore dei lavori pubblici, del quale si dirà a parte, è da rilevare innanzitutto che — mentre il numero degli atti stipulati non si discosta da quello dei precedenti esercizi — di gran lunga aumentata, invece, è la spesa dall'Amministrazione erogata.

In tema d'acquisto d'immobili e di beni e servizi per il mantenimento ed il funzionamento d'uffici, d'acquisto di autoveicoli e di altri beni strumentali, di fitti passivi, il sistema adottato, in relazione al particolare oggetto dei contratti, è stato in prevalenza quello della trattativa privata; per le opere, invece, di sistemazione idraulico-forestale e dei bacini montani, di rimboschimento, di manutenzione d'immobili forestali, è stato preferito quasi esclusivamente il sistema dei lavori in economia in amministrazione diretta. A parte, perciò, l'assunzione diretta dei lavori, per una spesa di 3,434 miliardi, sono stati stipulati in complesso 235 contratti a trattativa privata, 2 in altre forme ed accordate 3 concessioni, per un importo globale di 1,124 miliardi.

Nel settore dei lavori pubblici, l'attività contrattuale — relativa soltanto a spese, sui capitoli 2001 e 2030, per opere immobiliari concernenti il patrimonio della Regione — risulta in diminuzione rispetto ai precedenti esercizi. Sono stati stipulati 13 contratti a licitazione privata per circa 86 milioni, ed uno a licitazione per 1,8 milioni, ed eseguiti lavori in economia in amministrazione diretta per 26,3 milioni. Sono state operate, inoltre, 22 revisioni di prezzi per circa 135 milioni.

In questo campo, peraltro, come s'è innanzi accennato, l'azione amministrativa è risultata nel 1970 in notevole espansione, per l'attività svolta in attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, dallo

(24) Sono stati conferiti 78 incarichi di progettazione, per una spesa complessiva di 86,1 milioni.

(25) Sono stati conferiti 31 incarichi, per una spesa complessiva di 107,7 milioni.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato delegata alla Regione. Approvati dai competenti organi centrali dello Stato i programmi all'uopo predisposti, sulla somma complessiva di 2,73 miliardi assegnata alla Regione risultano già assunti impegni, per oltre 2,69 miliardi, in massima parte per opere stradali, idriche e di fognatura.

Di notevole entità sono stati i lavori per la riparazione di danni derivanti da pubbliche calamità, per i quali, all'onere a carico dello Stato per quasi 649 milioni, s'è aggiunto ora l'intervento della Regione, con una propria spesa di 540 milioni. Per tali opere il sistema largamente seguito è stato quello dei lavori in economia a mezzo dell'amministrazione diretta, forma preferita soprattutto dalle Amministrazioni comunali per la parte di opere loro affidata in concessione.

Qualche rilievo va infine sollevato per quanto attiene alla progettazione dei lavori, per i quali spesso è stato necessario il ricorso a perizie suppletive e di variante, per ovviare errori od omissioni delle perizie originarie.

#### 6. - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO

Fatto rinvio, per quel che riguarda la disciplina del servizio, ai dati forniti in precedente relazione, è da notare come nel 1970 nessun mutamento di rilievo sia intervenuto, tanto nella consistenza del parco dei veicoli, quanto nella spesa relativa (26).

#### 7. - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO E SOCIALE

Nelle precedenti relazioni si è accennato come gli interventi nel campo economico e sociale vengano attuati in parte direttamente, all'uopo usufruendo, in aggiunta agli stanziamenti previsti da leggi regionali, di disponibilità provenienti dal bilancio dello Stato, in parte in via di delega delle funzioni alle province autonome di Trento e Bolzano.

Per i settori nei quali il sistema testè descritto venga utilizzato contestualmente a più livelli, attraverso l'attività di organi sia regionali che degli enti locali, permane l'esigenza, altra volta rappresentata, in particolare per quel che riguarda la zootecnia, di dar vita ad adeguati strumenti di coordinamento. Né ciò sembra opportuno al solo fine di rendere armonica la programmazione degli interventi - attraverso perciò la realizzazione di piani di coordinamento (27) - ma altresì perchè, nella concreta attuazione dei programmi, possano essere evitate duplicazioni o iterazioni di interventi a favore di uno stesso soggetto.

Nel 1970, pur se nell'esercizio, come si è già avuto modo di rilevare, il volume della spesa ha subito una contrazione, notevole è stata l'attività realizzata per gli interventi a favore dell'agricoltura - previsti dalle leggi 2 giugno 1961, numero 454 e 27 ottobre 1966, n. 910, concernenti, rispettivamente il primo ed il secondo piano verde - e pressocchè integrale è stata l'utilizzazione dei fondi.

Per il primo piano verde, l'assegnazione di 301 milioni è stata interamente impegnata per contributi sugli interessi di mutui assunti da operatori agricoli. Delle assegnazioni per il secondo piano verde, ammontanti ad oltre 2,6 miliardi, è stato utilizzato l'importo di 2,2 miliardi, particolarmente per la istituzione o il potenziamento di servizi d'interesse collettivo, quali le strade vicinali e interpoderali,

---

(26) La consistenza del parco automobilistico regionale è diminuita da 88 ad 85 veicoli, atteso che, a fronte dell'acquisto di 11 mezzi, è stata disposta, la cessione demolizione o messa fuori uso di 14 veicoli. Le spese di esercizio e di manutenzione, per oltre 27,5 milioni, risultano in lieve aumento rispetto ai precedenti esercizi; parimenti in aumento sono quelle di noleggio, ammontanti, nell'anno, ad oltre 3,7 milioni. Da 52 a 53, per l'acquisto di un elicottero, sono aumentati i mezzi in dotazione ai corpi permanenti dei vigili del fuoco. A parte la spesa per l'elicottero, ammontante a 63,8 milioni, risultano in diminuzione, invece, le spese di esercizio e manutenzione (poco più di 25 milioni).

(27) Nella relazione per il 1968 è stata ricordata la predisposizione, da parte della Regione, di un piano di coordinamento dei programmi di sviluppo economico 1968-70, redatti dalle province di Trento e di Bolzano.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'elettrificazione rurale, gli impianti interessanti pluralità di aziende. Sulla stessa linea, per i riflessi d'ordine generale che ne derivano su tutta l'economia regionale, massimo impulso è stato dato, con una spesa di oltre 3,37 miliardi, alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.

Rilievo hanno avuto anche i benefici ad agricoltori danneggiati da calamità naturali, con l'utilizzazione di 500 milioni su 731,5 milioni assegnati. Nel settore agricolo, inoltre, la Regione ha operato con proprie leggi, sia pure, in limiti di gran lunga più ristretti, con assegnazione di fondi per 753 milioni, utilizzati per circa 335 milioni.

Negli altri settori d'intervento l'attività regionale si è sostanzialmente tenuta sulle stesse linee degli esercizi precedenti. Da segnalare, per quel che in particolare riguarda l'industria, è la spesa di 619,5 milioni, effettuata dalla Regione con propri fondi, per il pagamento di contributi su interessi di mutui contratti da privati operatori industriali.

Permane la situazione altra volta segnalata nei riguardi dell'attività amministrativa nel campo dell'assistenza e beneficenza pubblica, ed il ricorso in materia, da parte dell'Amministrazione, alla legislazione dello Stato. Come innanzi accennato si rende perciò necessaria l'emanazione di apposita disciplina regionale.

#### 8. - CASSA REGIONALE ANTINCENDI

La gestione della Cassa - il cui bilancio, a termini dell'articolo 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, fa parte, come allegato, del bilancio regionale - si è chiusa con accertamenti di entrata per circa 344,2 milioni, rispetto ai preventivati 333,8 milioni, e con impegni di spesa per circa 341,8 milioni, a fronte di previsioni per 346,4. Ne risulta, pertanto, un avanzo finanziario per 2,4 milioni.

Nell'attività realizzata hanno avuto soprattutto rilievo i contributi alle sezioni di vigili del fuoco volontari, l'indennità al personale infortunatosi, i risarcimenti di danni da circolazione di autoveicoli.

È da rilevare infine che, a termini dell'articolo 2 della legge regionale 13 luglio 1970, il controllo sulla gestione finanziaria dei Corpi permanenti di Trento e di Bolzano è stato affidato a collegi di revisori, presieduti da magistrati della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

*f.to* Eduardo Greco

IL RELATORE

*f.to* Ugo Cevoli

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ORGANICI E PERSONALE

## AMMINISTRAZIONE REGIONE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1970	In organico
		Legge	Numero dei posti		
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>					
<b>CARRIERA DIRETTIVA:</b>					
Segretario generale . . . . .	1	—	—	1	1
Ispettore generale . . . . .	7	—	—	7	5
Direttore di divisione . . . . .	13	—	—	13	13
Direttore di sezione . . . . .	21	—	—	21	8
Consigliere di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	25	—	—	25	17
<b>CARRIERA DI CONCETTO:</b>					
Segretario capo . . . . .	4	—	—	4	4
Segretario principale . . . . .	9	—	—	9	9
Primo segretario . . . . .	15	—	—	15	11
Segretario, segretario aggiunto, vice segretario . . . . .	22	—	—	22	24
<b>CARRIERA ESECUTIVA:</b>					
Archivista superiore . . . . .	21	—	—	21	21
Archivista capo . . . . .	46	—	—	46	46
Primo archivista . . . . .	103	—	—	103	87
Archivista, applicato, applicato aggiunto . . . . .	163	—	—	163	147

I = concorso interno.

P = concorso pubblico.



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## IN SERVIZIO

## TRENTINO-ALTO ADIGE

Impiegati in servizio al 31 dicembre 1970					Vacanze organiche al 31 dicembre 1969	Vacanze coperte nel 1970	Concorsi in atto	
In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	Totale			Numero dei posti	Bando
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	5	2	—	—	—
—	—	—	—	13	—	—	—	—
—	—	—	(1) 1	9	16	3	4	D. 4-8-1970 I
—	—	—	—	17	8	—	3	D. 8-8-1969 P
—	—	—	—	4	—	—	—	—
—	—	—	(1) 1	10	1	1	—	—
—	—	—	(1) 1	12	3	—	1	4-8-1970 I
—	—	—	(1) 1	25	—	—	1	10-7-1970 I
* 1	—	—	—	22	1	21	—	—
* 7	—	—	(1) 1	54	—	—	—	—
* 1	—	—	(1) 1	88	25	9	—	—
—	—	—	(1) 2	147	24	8	—	—

(1) In posizione di comando.

\* Art. 15 L.R. 26-8-1968, n. 20.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : ORGANICI  
AMMINISTRAZIONE REGION

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1970	In organico
		Legge	Numero dei posti		
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>					
<b>CARRIERA AUSILIARIA:</b>					
Commesso capo . . . . .	5	—	—	5	5
Commesso . . . . .	11	—	—	11	11
Usciere capo, Usciere, Inserviente . . . . .	29	—	—	29	22
<b>CARRIERA AUSILIARIA TECNICA:</b>					
Agente tecnico superiore . . . . .	7	—	—	7	7
Agente tecnico capo . . . . .	20	—	—	20	20
Agente tecnico . . . . .	33	—	—	33	17
<b>RUOLO SPECIALE DELLA RAGIONERIA</b>					
<b>CARRIERA DIRETTIVA:</b>					
Ragioniere generale . . . . .	1	—	—	1	1
Ispettore generale . . . . .	1	—	—	1	1
Direttore di divisione . . . . .	3	—	—	3	2
Direttore di sezione . . . . .	4	—	—	4	2
Consigliere 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	5	—	—	5	2
<b>CARRIERA DI CONCETTO:</b>					
Ragioniere capo . . . . .	3	—	—	3	3
Ragioniere principale . . . . .	6	—	—	6	4
Primo ragioniere . . . . .	10	—	—	10	4
Ragioniere, ragioniere aggiunto, vice ragioniere . . . . .	15	—	—	15	22

I = concorso interno.

P = concorso pubblico.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PERSONALE IN SERVIZIO

## TRENTINO-ALTO ADIGE

Impiegati in servizio al 31 dicembre 1970					Vacanze organiche al 31 dicembre 1969	Vacanze coperte nel 1970	Concorsi in atto	
In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	Totale			Numero dei posti	Bando
—	—	—	—	5	—	—	—	—
—	—	—	—	11	—	—	—	—
—	—	—	—	22	6	—	—	—
—	—	—	—	7	—	—	—	—
* 1	—	—	—	21	—	—	—	—
—	—	—	—	16	17	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	2	1	—	—	—
—	—	—	—	2	3	1	1	4-8-1970 I
—	—	—	—	2	3	—	3	D. 16-9-1969 I
—	—	—	—	3	2	2	—	—
—	—	—	—	4	1	—	—	—
** 1	—	—	—	5	7	2	2	D. 4-8-1970
—	—	—	—	22	—	—	—	—

\* In soprannumero ai sensi dell'art. 37 della L.R. 23-1-1964 n. 3.

\*\* In soprannumero ai sensi dell'art. 15 della L.R. 26-8-1968 n. 20.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : ORGANICI E  
AMMINISTRAZIONE REGIONI

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1970	In organico
		Legge	Numero dei posti		
<b>RUOLO TECNICO DEI TRASPORTI</b>					
<b>CARRIERA DIRETTIVA:</b>					
Ispettore generale . . . . .	1	—	—	1	—
Ispettore capo . . . . .	2	—	—	2	—
Ispettore superiore . . . . .	3	—	—	3	1
Ispettore 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	4	—	—	4	5
<b>CARRIERA DI CONCETTO:</b>					
Ispettore aggiunto capo . . . . .	1	—	—	1	1
Ispettore aggiunto superiore . . . . .	2	—	—	2	2
Ispettore aggiunto . . . . .	3	—	—	3	—
Sottospettore di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	4	—	—	4	5
<b>RUOLO TECNICO DELLE MINIERE</b>					
<b>CARRIERA DIRETTIVA:</b>					
Ispettore generale . . . . .	1	—	—	1	—
Ingegnere capo . . . . .	1	—	—	1	—
Ingegnere superiore . . . . .	1	—	—	1	1
Ingegnere principale, Ingegnere . . . . .	2	—	—	2	1
<b>CARRIERA DI CONCETTO:</b>					
Perito minerario capo . . . . .	1	—	—	1	1
Perito minerario superiore . . . . .	1	—	—	1	1
Perito minerario principale . . . . .	2	—	—	2	—
Perito minerario, Perito minerario aggiunto e Vice perito minerario . . . . .	3	—	—	3	5

I = concorso interno.

P = concorso pubblico.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PERSONALE IN SERVIZIO

## TRENTINO-ALTO ADIGE

Impiegati in servizio al 31 dicembre 1970					Vacanze organiche al 31 dicembre 1969	Vacanze coperte nel 1970	Concorsi in atto	
In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	Totale			Numero dei posti	Bando
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	2	—	1	D. 4-3-1970 I
—	—	—	—	1	2	—	2	D. 4-8-1970 I
—	—	—	—	5	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	1	—	—
—	—	—	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3	—	1	D. 4-8-1970 I
—	—	—	—	5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	1	D. 4-8-1970 I
—	—	—	—	1	1	—	—	—
—	—	—	—	1	1	1	—	—
—	—	—	—	—	1	—	1	D. 4-8-1970 I
—	—	—	—	5	—	—	—	—

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : ORGANICI E  
AMMINISTRAZIONE REGIONE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1970	In organico
		Legge	Numero dei posti		
<b>RUOLO SPECIALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI</b>					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Ispettore generale . . . . .	1	—	—	1	1
Ispettore regionale servizio sociale . . . . .	1	—	—	1	—
Istituto superiore servizio sociale . . . . .	1	—	—	1	—
Ispettore principale S.S., Ispettore, Ispettore aggiunto . . . . .	2	—	—	2	1
CARRIERA DI CONCETTO:					
Assistente sociale capo . . . . .	2	—	—	2	2
Assistente sociale principale . . . . .	5	—	—	5	5
Primo assistente sociale . . . . .	8	—	—	8	5
Assistente sociale, Assistente sociale aggiunto e Vice assistente sociale . . . . .	10	—	—	10	7
<b>RUOLO SPECIALE DELLA SANITÀ</b>					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Ispettore generale medico . . . . .	1	—	—	1	—
Ispettore capo medico . . . . .					
Ispettore superiore medico . . . . .					
<b>RUOLO TECNICO DELLA SPERIMENTAZIONE</b>					
CARRIERA DI CONCETTO:					
Esperto principale . . . . .	1	—	—	1	—
Esperto 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1	—	—	1	—
Esperto di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	2	—	—	2	—
Esperto, Esperto aggiunto, Vice esperto . . . . .	3	—	—	3	4

I = concorso interno.

P = concorso pubblico.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PERSONALE IN SERVIZIO

## TRENTINO-ALTO ADIGE

Impiegati in servizio al 31 dicembre 1970					Vacanze organiche al 31 dicembre 1969	Vacanze coperte nel 1970	Concorsi in atto	
In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	Totale			Numero dei posti	Bando
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—
—	—	—	—	2	—	—	—	—
* 3	—	—	—	8	—	—	—	—
* 2	—	—	—	7	3	—	1	D. 4-8-1970 I
—	—	—	—	7	5	3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	D. 9-3-1970 P
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	2	—	1	D. 4-8-1970 I
—	—	—	—	4	—	—	—	—

\* = art. 15 L.R. n. 20 del 26-8-1968.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : ORGANICI E  
AMMINISTRAZIONE REGIONE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1970	In organico
		Legge	Numero dei posti		
<i>Segue: RUOLO TECNICO DELLA SPERIMENTAZIONE</i>					
CARRIERA ESECUTIVA:					
Tecnico capo . . . . .	1	—	—	1	—
Assistente tecnico capo . . . . .	2	—	—	2	2
1° Assistente tecnico, Assistente tecnico . . . . .	5	—	—	5	2
Aiuto assistente tecnico, Assistente aggiunto . . . . .	8	—	—	8	3
CARRIERA AUSILIATRICE:					
Preparatore superiore . . . . .	1	—	—	1	—
Preparatore capo . . . . .	3	—	—	3	3
Preparatore . . . . .	6	—	—	6	3
RUOLO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Ispettore generale . . . . .	1	—	—	1	1
Ingegnere capo . . . . .	2	—	—	2	1
Ingegnere superiore . . . . .	2	—	—	2	—
Ingegnere principale, Ingegnere . . . . .	3	—	—	3	—
CARRIERA DI CONCETTO:					
Geometra capo . . . . .	1	—	—	1	1
Geometra principale . . . . .	2	—	—	2	2
Primo geometra . . . . .	4	—	—	4	3
Geometra, Geometra aggiunto, Vice geometra . . . . .	5	—	—	5	5
CARRIERA ESECUTIVA:					
Assistente superiore, Disegnatore superiore . . . . .	1	—	—	1	1
Assistente e disegnatore capo . . . . .	2	—	—	2	—
Assistente e disegnatore principale . . . . .	4	—	—	4	1
1° Disegnatore, 1° Assistente, Disegnatore, Assistente, Disegnatore aggiunto, Assistente aggiunto . . . . .	5	—	—	5	2

I = concorso interno.

P = concorso pubblico.



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PERSONALE IN SERVIZIO

## TRENTINO-ALTO ADIGE

Impiegati in servizio al 31 dicembre 1970					Vacanze organiche al 31 dicembre 1969	Vacanze coperte nel 1970	Concorsi in atto	
In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	Totale			Numero dei posti	Bando
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	2	3	—	—	—
—	—	—	—	3	8	3	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	3	—	—	—	—
—	—	—	—	3	7	2	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—
—	—	—	—	—	2	—	—	—
—	—	—	—	—	3	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	3	—	—	1	D. 8-4-1970 I
—	—	—	* 1	6	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2	—	—	—
—	—	—	—	1	3	—	—	—
—	—	—	—	2	4	1	—	—

\* = comandato dalle FF.SS. (occupa un posto in ruolo).

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : ORGANICI E  
AMMINISTRAZIONE REGIONE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1970	In organico
		Legge	Numero dei posti		
<b>RUOLO TECNICO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO GEOLOGICO</b>					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Ispettore generale . . . . .	1	—	—	1	—
Geologo capo . . . . .	1	—	—	1	—
Geologo superiore . . . . .	1	—	—	1	—
Geologo principale, Geologo, Geologo aggiunto . .	2	—	—	2	2
<b>RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELL'AGRICOLTURA</b>					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Direttore generale . . . . .	1	—	—	1	1
Ispettore generale . . . . .	4	—	—	4	4
Ispettore capo . . . . .	9	—	—	9	9
Ispettore superiore . . . . .	17	—	—	17	10
Ispettore principale, Ispettore, Ispettore aggiunto .	21	—	—	21	20
CARRIERA DI CONCETTO:					
Esperto capo . . . . .	2	—	—	2	2
Esperto principale . . . . .	5	—	—	5	5
Primo esperto . . . . .	9	—	—	9	2
Esperto, Esperto aggiunto, Vice esperto . . . . .	13	—	—	13	18
<b>RUOLO TECNICO DELLE FORESTE</b>					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Direttore generale . . . . .	1	—	—	1	—
Ispettore generale . . . . .	5	—	—	5	5
Ispettore capo . . . . .	12	—	—	12	12
Ispettore superiore . . . . .	20	—	—	20	20
Ispettore principale, Ispettore, Ispettore aggiunto .	27	—	—	27	16

I = concorso interno.

P = concorso pubblico.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PERSONALE IN SERVIZIO

## TRENTINO-ALTO ADIGE

Impiegati in servizio al 31 dicembre 1970					Vacanze organiche al 31 dicembre 1969	Vacanze coperte nel 1970	Concorsi in atto	
In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	Totale			Numero dei posti	Bando
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	2	2	2	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	4	—	—	—	—
—	—	—	—	9	—	—	—	—
—	—	—	—	10	8	1	2	D. 4-8-1970 I
—	—	—	—	20	—	—	—	—
—	—	—	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	5	—	—	—	—
—	—	—	—	2	—	—	2	D. 4-8-1970 I
—	—	—	—	18	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	12	—	—	—	—
—	—	—	—	20	5	5	—	—
—	—	—	—	16	6	—	—	—

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : ORGANICI E  
AMMINISTRAZIONE REGIONE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1970	Impiegati	
		Legge	Numero dei posti		In organico	
<i>Segue: RUOLO TECNICO DELLE FORESTE</i>						
CARRIERA DI CONCETTO:						
Aiutante capo . . . . .	3	—	—	3	3	3
Aiutante principale . . . . .	6	—	—	6	6	6
Primo aiutante . . . . .	9	—	—	9	6	6
Aiutante, Aiutante aggiunto, Vice aiutante . . . . .	14	—	—	14	14	14
Custode . . . . .	—	—	—	—	—	—
RUOLO SPECIALE TECNICO DELLA CACCIA, PESCA E PROTEZIONE DELLA NATURA						
CARRIERA DIRETTIVA:						
Ispettore generale . . . . .	1	—	—	1	1	1
Ispettore capo . . . . .	1	—	—	1	—	—
Ispettore superiore . . . . .	1	—	—	1	—	—
Ispettore principale, Ispettore e Ispettore aggiunto . . . . .	2	—	—	2	2	2
RUOLO SPECIALE DEI SOTTUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI						
Maresciallo maggiore . . . . .	15	—	—	15	15	15
Maresciallo capo . . . . .	18	—	—	18	18	18
Maresciallo ordinario . . . . .	22	—	—	22	22	22
Brigadiere e Vice brigadiere . . . . .	64	—	—	64	51	51
Guardia scelta e Guardia forestale . . . . .	139	—	—	139	112	112
RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE D'UFFICIO DEI SOTTUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI						
Marescialli, Brigadiere e guardie . . . . .	15	—	—	15	6	6

I = concorso interno.

P = concorso pubblico.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PERSONALE IN SERVIZIO

## TRENTINO-ALTO ADIGE

in servizio al 31 dicembre 1970					Vacanze organiche al 31 dicembre 1969	Vacanze coperte nel 1970	Concorsi in atto	
In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	Totale			Numero dei posti	Bando
—	—	—	—	3	—	—	—	—
—	—	—	—	6	—	—	—	—
—	—	—	—	6	4	1	1	D. 4-8-1970 I
—	—	—	—	14	—	—	—	—
—	—	* 1	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	2	—	—	—	—
—	—	—	** 3	18	2	2	—	—
—	—	—	** 9	27	12	12	—	—
—	—	—	** 4	26	—	—	—	—
—	—	—	** 11	62	22	9	—	—
—	—	—	** 18	130	10	—	—	—
—	—	—	—	6	11	2	—	—

\* Comandato dal Comune di Trento.

\*\* In posizione di comando.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ORGANICI E  
AMMINISTRAZIONE REGIONE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1970	In organico
		Legge	Numero dei posti		
<b>RUOLO SPECIALE DELLA SPERIMENTAZIONE</b>					
<b>CARRIERA DIRETTIVA:</b>					
Direttore . . . . .	1	—	—	1	1
<b>BRANCA AGRARIA:</b>					
Aiuto direttore 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1	—	—	1	1
Aiuto direttore 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	2	—	—	2	—
Sperimentatore 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	4	—	—	5	5
<b>BRANCA CHIMICA:</b>					
Aiuto direttore 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1	—	—	1	1
Aiuto direttore 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	2	—	—	2	1
Sperimentatore 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	3	—	—	3	—
<b>RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DEL SERVIZIO ANTINCENDI</b>					
<b>RUOLO TECNICO UFFICIALI:</b>					
Ispettore generale . . . . .	1	—	—	1	—
Ispettore provinciale . . . . .	1	—	—	1	1
Ispettore superiore . . . . .	1	—	—	1	—
Ispettore principale, Ispettore . . . . .	2	—	—	2	1
<b>RUOLO SOTTUFFICIALI E VIGILI PROVINCIA DI TRENTO</b>					
Maresciallo 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1	13-7-70 n. 12	—	1	—
Maresciallo 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	1	—	1	2	—
Maresciallo 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	1	—	2	3	2
Brigadiere e Vice brigadiere . . . . .	12	—	—	12	9
Vigile scelto e Vigile . . . . .	17	—	15	32	20

I = concorso interno.

P = concorso pubblico.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PERSONALE IN SERVIZIO

## TRENTINO-ALTO ADIGE

Impiegati in servizio al 31 dicembre 1970					Vacanze organiche al 31 dicembre 1969	Vacanze coperte nel 1970	Concorsi in atto	
In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	Totale			Numero dei posti	Bando
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2	—	1	D. 4-8-1970 I
—	—	—	—	5	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—
—	—	—	—	—	3	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	9	2	—	—	—
—	—	—	—	20	—	—	—	—

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : ORGANICI E  
AMMINISTRAZIONE REGIONE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1970	In organico
		Legge	Numero dei posti		
<b>RUOLO SOTTUFFICIALI E VIGILI PROVINCIA DI BOLZANO</b>					
Maresciallo 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1	13-7-70 n. 12	—	1	—
Maresciallo 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	1	—	1	2	—
Maresciallo 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	1	—	2	3	2
Brigadiere e Vice brigadiere . . . . .	12	—	—	12	7
Vigile scelto e Vigile . . . . .	17	—	15	32	20
<b>RUOLO PERSONALE AVVENTIZIO</b>					
CARRIERA DIRETTIVA . . . . .	—	26-8-68 n. 17 art. 20	—	1	—
CARRIERA DI CONCETTO . . . . .	—	—	—	5	—
CARRIERA ESECUTIVA . . . . .	—	—	—	20	—
CARRIERA AUSILIARIA . . . . .	—	—	—	6	—
OPERAI . . . . .	—	—	—	1	—
<b>RUOLO DEL PERSONALE CONTRATTUALE AMMINISTRATIVO</b>					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Ispettore Generale . . . . .	1	—	—	1	1
CARRIERA ESECUTIVA:					
Archivista superiore . . . . .	2	—	—	2	2
<b>RUOLO DEL PERSONALE CONTRATTUALE TECNICO DEI LL.PP.</b>					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Ispettore generale . . . . .	1	—	—	1	1

I = concorso interno.

P = concorso pubblico.





## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : ORGANICI E  
AMMINISTRAZIONE REGIONE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1970	In organico
		Legge	Numero dei posti		
<b>RUOLO SPECIALE DEGLI ADDETTI AL LIBRO FONDIARIO</b>					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Ispettore generale . . . . .	1	—	—	1	1
Ispettore capo . . . . .	2	—	—	2	2
Ispettore superiore . . . . .	4	—	—	4	1
CARRIERA DI CONCETTO:					
Conservatore capo . . . . .	6	—	—	6	6
Conservatore principale . . . . .	22	—	—	22	22
Conservatore, Conservatore aggiunto, Vice conservatore . . . . .	24	—	—	24	18

I = concorso interno.

P = concorso pubblico.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PERSONALE IN SERVIZIO

## TRENTINO-ALTO ADIGE

Impiegati in servizio al 31 dicembre 1970					Vacanze organiche al 31 dicembre 1969	Vacanze coperte nel 1970	Concorsi in atto	
In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	Totale			Numero dei posti	Bando
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	1	3	—	—	—
—	—	—	—	6	—	—	—	—
—	—	—	—	22	1	1	—	—
—	—	—	—	18	6	—	—	—

PAGINA BIANCA

**ALLEGATO E**

**DECISIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE  
DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER L'ESERCIZIO 1970**

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE DEI CONTI**

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dei seguenti Magistrati:

<i>Presidente:</i>	dott. Eduardo GRECO
<i>Presidenti di Sezione:</i>	prof. dott. Giuseppe CATALDI dott. Eugenio CAMPBELL
<i>Consiglieri:</i>	dott. Mario RELLEVA dott. Giovanni BOVIO prof. dott. Giovanni ZACCARIA dott. Francesco DI PRETORO prof. dott. Salvatore BUSCEMA
<i>Primi Referendari:</i>	prof. dott. Francesco GARRI dott. Vincenzo PRINZIVALLI dott. Girolamo CAIANIELLO ( <i>relatore</i> )

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Friuli-Venezia Giulia e sul conto consuntivo, ad esso allegato, dell'Azienda regionale delle foreste, per l'esercizio finanziario 1970.

Uditi nella pubblica udienza del 22 luglio 1971 il relatore, primo referendario dott. Girolamo Caianiello, ed il Pubblico Ministero nella persona del vice Procuratore Generale dott. Carlo Crudeli

**FATTO**

Il rendiconto generale della Regione ed il conto consuntivo, ad esso allegato, dell'Azienda regionale delle foreste, per l'esercizio finanziario 1970, sono stati presentati dal Presidente della Giunta regionale con nota 31 maggio 1971, numero 995/Pres., alla Delegazione della Corte dei conti per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le risultanze del rendiconto generale della Regione sono le seguenti:

*Competenza :**Entrata :*

Titolo I – Entrate tributarie . . . . .	L.	42.618.493.568
Titolo II – Entrate extratributarie . . . . .	»	11.861.448.696
Titolo III – Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti . . . . .	»	604.891.943
		<hr/>
	L.	55.084.834.207
Accensione di prestiti . . . . .	»	—
		<hr/>
Totale delle entrate . . . . .	L.	55.084.834.207
		<hr/> <hr/>

*Spesa :*

Titolo I – Spese correnti . . . . .	L.	16.159.921.405
Titolo II – Spese in conto capitale . . . . .	»	50.013.848.204
		<hr/>
	L.	66.173.769.609
Rimborso di prestiti . . . . .	»	—
		<hr/>
Totale delle spese . . . . .	L.	66.173.769.609
		<hr/> <hr/>
Entrate tributarie ed extratributarie (Totale dei titoli I e II dell'entrata) . . . . .	L.	54.479.942.264
Spese correnti . . . . .	»	16.159.921.405
		<hr/>
Differenza . . . . .	L.	38.320.020.859
		<hr/> <hr/>

*Riepilogo :*

Totale complessivo entrata . . . . .	L.	55.084.834.207
Totale complessivo spesa . . . . .	»	66.173.769.609
		<hr/>
Differenza passiva . . . . .	L.	11.088.935.402
Parziale utilizzazione di disponibilità di precedenti esercizi . . . . .	»	10.000.000.000
		<hr/>
Disavanzo finanziario dell'esercizio . . . . .	L.	1.088.935.402
		<hr/> <hr/>

*Residui :**Attivi :*

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1970 . . . . .	L.	1.209.535.102
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	984.702
		<hr/>
Residui attivi al 31 dicembre 1970 . . . . .	L.	1.210.519.804
		<hr/> <hr/>



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Passivi :*

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1970 . . . . .	L.	44.294.561.703
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	91.842.374.569
		<hr/>
Residui passivi al 31 dicembre 1970 . . . . .	L.	136.136.936.272
		=====

Le risultanze del conto consuntivo dell'azienda regionale delle foreste sono le seguenti:

*Competenza**Entrata*

Titolo I - Entrate correnti . . . . .	L.	198.968.488
Titolo II - Entrate in conto capitale . . . . .	»	736.324.750
Accensione di prestiti . . . . .	»	—
		<hr/>
Totale delle entrate . . . . .	L.	935.293.238
		=====

*Spesa :*

Titolo I - Spese correnti . . . . .	L.	80.929.388
Titolo II - Spese in conto capitale . . . . .	»	735.000.000
Rimborso di prestiti . . . . .	»	—
		<hr/>
Totale delle spese . . . . .	L.	815.929.388
		=====

*Riepilogo :*

Totale complessivo entrate . . . . .	L.	935.293.238
Totale complessivo spese . . . . .	»	815.929.388
		<hr/>
Differenza . . . . .	L.	119.363.850
		=====

*Residui :**Attivi :*

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1970 . . . . .	L.	8.877.910
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	502.150
		<hr/>
Residui attivi al 31 dicembre 1970 . . . . .	L.	9.380.060
		=====

*Passivi :*

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1970 . . . . .	L.	742.768.429
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	606.186.530
		<hr/>
Residui passivi al 31 dicembre 1970 . . . . .	L.	1.348.954.959
		=====

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Pubblico Ministero ha esposto le sue considerazioni sull'andamento della gestione dei bilanci della Regione e dell'Azienda regionale delle foreste, e ha chiesto che le Sezioni riunite della Corte vogliano dichiarare regolari i rispettivi rendiconti.

## DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati esposti nel rendiconto generale della Regione e nel conto dell'Azienda delle foreste con le leggi del bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, nonché di quelli relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte, e sono stati altresì accertati i residui passivi sulla base degli appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, vistati e registrati.

Al disavanzo della gestione di competenza, in lire 1.088.935.402, dovrà essere apprestata idonea copertura.

Deve, pertanto, dichiararsi la conformità alle leggi di bilancio dei risultati suddetti, salvo l'adempimento ora indicato.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione regionale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

## P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite;  
visti gli articoli 100, secondo comma e 103, secondo comma della Costituzione;  
visto lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;  
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;  
vista la legge regionale 1° gennaio 1970, n. 1, che approva il bilancio di previsione della Regione e quello dell'Azienda regionale delle foreste per l'esercizio 1970, e le successive modificazioni;  
sulle conformi requisitorie del Pubblico Ministero;  
dichiara regolare il rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio 1970, salvo l'adempimento di cui in motivazione, nonché il conto consuntivo dell'Azienda regionale delle foreste per lo stesso esercizio.

Ordina che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta regionale per la successiva presentazione al Consiglio, e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché al Commissario del Governo nella Regione stessa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 22 luglio 1971.

IL PRESIDENTE  
*f.to* Eduardo Greco

L'ESTENSORE  
*f.to* Girolamo Caianiello

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 22 luglio 1971.

IL SEGRETARIO  
*f.to* Vincenzo Romano

**RELAZIONE**

PAGINA BIANCA

## 1. — ASPETTI GIURIDICO-FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLA GESTIONE.

a) *Risultati della gestione* — Il volume complessivo della gestione di competenza del bilancio 1970 si presenta, sia nell'entrata (55,1 miliardi) sia nella spesa (66,2), inferiore a quello del precedente esercizio, con differenze in meno, rispettivamente, di circa 2 e 1,5 miliardi per ciascuno di tali comparti. Per la prima volta, poi, dall'entrata in funzione della Regione, nonostante l'utilizzo di disponibilità di esercizi anteriori, per 10 miliardi, a copertura delle variazioni in aumento introdotte nel corso dell'anno nelle previsioni di spesa, la gestione si chiude con un disavanzo di circa 1,1 miliardi.

Per effetto della gestione, viene esposta nella nota preliminare al consuntivo una diminuzione dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1969 (16,4 miliardi); diminuzione che, peraltro, è parzialmente compensata dal sensibile miglioramento complessivo (7,4 miliardi) intervenuto per riaccertamenti nel conto dei residui, onde il suddetto avanzo discende, in definitiva, a 12,8 miliardi, cioè all'importo più basso raggiunto nel quinquennio 1966-1970. Quest'ultimo rilievo, peraltro, pone in evidenza l'accentuarsi dell'impegno posto dalla Regione nell'assorbire ed utilizzare, almeno sul piano decisionale, le disponibilità accumulate nel corso degli anni per la complessiva eccedenza delle entrate sulle spese, come è confermato anche da vari indici di un maggiore dinamismo gestorio, di cui si dirà più avanti.

Tornando ai dati della competenza 1970, essi dimostrano, ad un esame più analitico, che i minori accertamenti di entrata, sempre rispetto al 1969, sono dovuti alla riduzione verificatesi (da 15,6 a 11,8 miliardi) nel comparto extra-tributario, principalmente per effetto del diminuito afflusso di contributi statali per finalità particolari, fenomeno che solo in parte è stato attenuato, ai fini delle risultanze complessive, dall'aumento dei proventi tributari da 41,2 a 42,6 miliardi.

Nella spesa, ciò che ha consentito al disavanzo di restare nei limiti indicati è stata la diminuzione da 53 a 50 miliardi del conto capitale, essendo le spese correnti, invece, aumentate da 14,6 a 16,1 miliardi; il che — in corrispondenza col cennato andamento delle entrate — ha portato il saldo di parte corrente all'importo più basso dal 1967, cioè a 38,3 miliardi (tanto più che tale saldo, per gli anni antecedenti, risulta retrospettivamente migliorato dai ricordati riaccertamenti nei residui, quasi totalmente in aumento di quelli attivi).

In proposito, peraltro, va subito detto che sul totale degli impegni effettivi dell'esercizio (fatta astrazione, cioè dai residui di stanziamento), dell'ammontare di 33 miliardi, quelli per spese correnti, ora menzionati, incidono per meno del 50 per cento, con un ulteriore e più netto miglioramento del rapporto (55,4 per cento) già segnalato nella precedente relazione, e che si presenta ancor più favorevole — sotto il profilo di una maggiore concreta destinazione di risorse ad impieghi produttivi — ove all'anzidetto totale si aggiungano 34,5 miliardi di impegni per spese in conto capitale sui residui di stanziamento dei precedenti esercizi, in quanto il cennato rapporto, sull'ammontare complessivo di 67,5 miliardi di impegni, scende dal 28 per cento del 1969 al 23,7 per cento del 1970 (28).

Ciò introduce l'esame sulla situazione dei residui passivi, il cui ammontare, pur essendo per ben 44,3 miliardi (su 66,2 di spesa complessiva) rappresentato dai residui di nuova formazione, dei quali 33,2 di stanziamento, aumenta di soli 12 miliardi circa rispetto a quelli risultanti alle fine del precedente esercizio (passando a 136,1 miliardi) per effetto delle diminuzioni apportate a quest'ultimi dai pagamenti, di cui si dirà più avanti. Dato ancora più notevole è il più spedito ritmo di assunzione degli impegni sui residui di stanziamento, a causa del quale questi ultimi risultano addirittura, sia pur lievemente, diminuiti da 82,7 miliardi alla fine del 1969 a 81,4 (compresi quelli di nuova formazione) alla fine del 1970, segnando una inversione nella tendenza sinora manifestatasi: infatti, la già

---

(28) Le considerazioni esposte, beninteso, valgono nei limiti del livello di aggregazione al quale si riferiscono, lasciando perciò impregiudicata ogni più analitica valutazione discendente da una disamina relativa ai singoli comparti della spesa in conto capitale, ed alla diversa natura e significato di essi.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

indicata cifra di 34,5 miliardi di impegni assunti su detti residui ne rappresenta il 41,7 per cento, cioè l'incidenza più alta finora registrata (37,8 per cento nel 1969; 31,3 nel 1968).

In relazione, comunque, all'esigenza di portare a livelli soddisfacenti il tasso di smaltimento dei residui passivi, deve richiamarsi l'attenzione sul fatto che, dal riepilogo del conto relativo, pubblicato a pagina 218 del consuntivo (29), ne figurano ancora di provenienti dal 1965, oltre che sul rilevante ammontare di quelli provenienti dal 1967 (circa 26 miliardi, di cui 15 di stanziamento), dal 1968 (19 miliardi, di cui 8,8 di stanziamento) e dal 1969 (36,8 miliardi, di cui 22,3 di stanziamento (30)).

Per quanto concerne il movimento di cassa, la giacenza alla fine del 1970 risulta ancora aumentata, raggiungendo, rispetto ai 131,7 miliardi alla fine del 1969, l'ammontare di 147,7 miliardi, pari ormai a circa il triplo delle disponibilità annuali di competenza (31). Per quanto tale risultanza induca anch'essa a richiamare l'esigenza ora ricordata, oltretutto quella di un più spedito ritmo della stessa gestione di competenza, un esame più analitico rivela che essa deriva principalmente da un sensibile incremento, rispetto all'esercizio precedente, delle riscossioni sia sulla competenza (da 48 a 53,9 miliardi) che sui residui (da 7,8 a 15,9 miliardi, anche per effetto del ricordato riaccertamento nei residui attivi): anche nei pagamenti, infatti, nonostante la diminuzione intervenuta nel volume della spesa di competenza, si registra un più sollecito andamento, con un ammontare complessivo di 53,7 miliardi (38,3 nel 1969), 21,9 dei quali in conto competenza (16,2 nel 1969) e 31,8 in conto residui (22,1 nel 1969). Di detto ammontare complessivo, 38,7 miliardi è costituito da pagamenti per spese in conto capitale, pari al 72,2 per cento.

Nel conto del patrimonio, la consistenza è aumentata da 36,1 miliardi al 1° gennaio a 39,3 miliardi al 31 dicembre, con un miglioramento, di 3,2 miliardi, dovuto per 2,6 alla gestione del bilancio. Fra i vari movimenti intervenuti tanto nelle voci finanziarie che in quelle non finanziarie, illustrati nella nota preliminare al conto suddetto, merita rilievo l'acquisto di azioni per l'importo di 5,3 miliardi, della S.p.A. « Autovie venete » di cui la Regione deteneva già una quota pari ad 1 miliardo.

b) *Osservazioni particolari* — Come negli anni decorsi, le previsioni iniziali hanno subito un notevole accrescimento in corso di esercizio, passando dagli originari 50 miliardi a pareggio, a circa 70 miliardi nelle previsioni definitive (egualmente a pareggio, tenendo conto dell'apporto di disponibilità di precedenti esercizi, di cui si tratterà più avanti). Il confronto con gli accertamenti in proposito, induce a rilevare come, per quanto la stessa Amministrazione (nota preliminare, pagina 20), si mostri avvertita della necessità di un criterio prudenziale nel determinare le previsioni di entrata, gli accertamenti relativi ai proventi tributari (42,6 miliardi) siano risultati inferiori alle stesse previsioni iniziali, stabilite in 43,1 miliardi, ed anzi aumentate, successivamente, a 47,1.

Fenomeno analogo si è manifestato nelle spese correnti, previste inizialmente in 17 miliardi, aumentate poi a 19, ed impegnate invece per soli 16,1 miliardi. Senza negare come ciò possa costituire indizio di oculata amministrazione, sembra opportuno anche in materia considerare come all'economicità della gestione giovi evitare che le disponibilità eccedano le effettive occorrenze. Merita anche rilievo, a tale riguardo, il fatto che non vi siano stati prelevamenti sul fondo per le spese impreviste.

Quanto al già ricordato impiego di disponibilità di esercizi anteriori, è da osservare che le modalità di applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64, nei casi in cui a questa si fa richiamo, sono

---

(29) Per i numeri delle pagine si fa riferimento all'originale ciclostilato del consuntivo, verificato dalla Corte.

(30) Nella colonna dei residui al 1° gennaio 1970 (pagina 220) figura, rispetto alle cifre esposte nel consuntivo 1969 al 31 dicembre di tale anno, una differenza in meno di lire 3.315.800 per le spese correnti ed una in più, di eguale ammontare, per quelle in conto capitale, dovuta al trasferimento di tale somma, inerente al capitolo aggiunto 5592, dal primo al secondo comparto, per una più corretta classificazione della spesa.

(31) Nonostante ciò (v. pagina 25 della nota preliminare al consuntivo) si registra, rispetto alle previsioni, una differenza in meno di circa 100 milioni negli interessi sul c/c di tesoreria.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

difformi da quelle — che appaiono più aderenti al disposto legislativo — seguite nella gestione del bilancio dello Stato, poichè nel determinare le risultanze di questa ultima non si tiene conto delle disponibilità utilizzate ai sensi di detta legge, diversamente dal criterio adottato, invece, nel rendiconto della Regione.

Va, da ultimo, notata l'iscrizione nel consuntivo di taluni capitoli di entrata e di spesa, secondo un ordine non corrispondente alla loro progressione numerica (nell'entrata, i capitoli 56-60 sono inseriti fra il 64 ed il 65, mentre il 61 ed il 62 figurano, giustamente, prima del 64; nella spesa, i capitoli 476 e 477 sono inseriti dopo il 482, i capitoli 1030-1033 fra il 498 ed il 501, il capitolo 1000 fra il 961 ed il 980): tale sistema, contrastante con la legge 1° marzo 1964, n. 62 e con ovvie esigenze di chiarezza di rappresentazione, non può ritenersi giustificato dalla presumibile necessità di collocazione di capitoli, inizialmente non compresi nel preventivo, nei comparti (categorie, rubriche, ecc.) ad essi pertinenti. A parte infatti, che tale eventualità potrebbe essere adeguatamente prevenuta con il lasciare negli stati di previsione — come detta legge consente — intervalli numerici sufficienti a fronteggiare l'evenienza dell'istituzione di nuovi capitoli, unico rimedio possibile, in mancanza, per non incorrere nell'inconveniente rilevato, è quello di assegnare ai nuovi capitoli i numeri dei capitoli preesistenti con l'aggiunta dei numerali bis, ter, quater, ecc.

c) *Modalità della gestione* — In tema di espletamento del servizio di tesoreria, scaduta, con la fine del 1970, la convenzione con l'Istituto incaricato, si è provveduto con la tempestiva stipula di una nuova convenzione (6 agosto 1970, n. 583, approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 settembre 1970, n. 4260), della durata di 15 anni, rinnovabile tacitamente salvo disdetta, fra la Regione e lo stesso Istituto, cioè la Cassa di risparmio di Trieste, alla quale sono state peraltro affiancate la Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, quella di Gorizia e la Banca del Friuli.

Altri aspetti salienti della convenzione sono: la ripartizione della giacenza iniziale (già indicata in 147,7 miliardi al 31 dicembre 1970) fra i quattro Istituti, nelle rispettive proporzioni del 50, del 35, del 10 e del 5 per cento; la pattuizione, a favore della Regione, di un interesse inferiore dello 0,50 per cento alla misura del tasso ufficiale di sconto; l'impegno degli Istituti stessi a concedere mutui chirografari per le finalità e nei limiti consentiti dalle norme statutarie, ad assicurare un fido di cassa pari al 15 per cento delle entrate tributarie annue, con interesse non superiore al 2,50 per cento del tasso suddetto, nonchè ad acquistare — entro determinati limiti commisurati alle disponibilità di tesoreria — obbligazioni e cartelle emesse da istituti di credito e finanziari, per favorire il finanziamento di iniziative di interesse economico-sociale.

Altro argomento da riprendere, dopo l'accenno fattone lo scorso anno, è quello dei problemi connessi alla delega di funzioni regionali ad enti locali, particolarmente sotto il profilo dei rapporti finanziari.

Va anzitutto osservato, a tal proposito, come il controllo della Corte sull'attività delegata, prescritto dall'articolo 11 dello Statuto, e che ai sensi del successivo articolo 58 deve svolgersi in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte stessa, incontri non facili problemi di adeguamento sia a causa delle differenze, rispetto all'organizzazione ed alle procedure di spesa statali, non solo di quelle della Regione, ma ancor più — come è evidente — di quelle degli enti minori delegati, sia a causa delle modalità secondo le quali le leggi regionali disciplinano i rapporti finanziari fra la Regione e gli enti delegati.

A parte l'attenzione che, sotto il primo profilo, debba dedicarsi nelle competenti sedi statali all'esigenza di una opportuna disciplina attraverso la normativa di attuazione dello Statuto, non può dubitarsi, quanto al secondo profilo, che al legislatore regionale delegante sia preclusa l'emanazione di norme che, anche non direttamente ed espressamente, adottino sistemi tali da rendere praticamente inapplicabili i cennati precetti statuari, nel loro combinato disposto. Giova qui ricordare come la Corte costituzionale, nella sentenza n. 143 del 1968, abbia motivatamente riconosciuto come le questioni sollevate dalla Corte dei conti circa la violazione di norme costituzionali relative alle sue attribuzioni di controllo, rientrino fra quelle rilevanti ai fini di un giudizio di costituzionalità.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I due sistemi finora adottati in tema di delega sono quello, prevalente, del trasferimento di fondi all'ente delegato con mandato diretto (leggi regionali 1° settembre 1966, n. 25, articolo 4, e 11 luglio 1966, n. 13, articolo 2; regolamento 14 luglio 1967, n. 49, articolo 49, di attuazione della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23), e quello dell'ordine di accreditamento (legge regionale 14 agosto 1969, n. 29) (32).

Per quanto concerne il controllo, difficoltà particolari non sorgono in ordine a quest'ultimo sistema, che dà luogo ad una situazione non dissimile da quella derivante dalle aperture di credito previste dalla legge di contabilità statale, e quindi assoggettata alle stesse norme di quest'ultima. Mancano, invece, riferimenti normativi puntuali nel caso di somme erogate all'ente con mandato, sicchè la Corte ha provveduto, di fatto, ad istituire scritture analoghe a quelle tenute per le amministrazioni statale e regionale, ai fini della registrazione dei pagamenti effettuati dall'ente stesso, e, in particolare, del controllo sul rispetto del limite derivante a tali pagamenti dall'importo dei fondi corrisposti dalla Regione.

La disciplina normativa è, tuttavia, ancora incompleta in ordine anche ad altri aspetti dei rapporti finanziari in discorso, quali il versamento degli interessi maturati sulle somme giacenti presso il tesoriere dell'ente delegato (cui si è accennato nella precedente relazione), gli accertamenti dei residui passivi e delle economie, nonché la rendicontazione periodica o finale delle somme ricevute.

In proposito può soltanto citarsi l'articolo 2 del regolamento 8 gennaio 1970, n. 8, il quale, per quanto concerne il versamento degli interessi alla Regione, fa riserva di futura disciplina.

d) *Legislazione di spesa* — Fin dalle prime relazioni sulla gestione finanziaria regionale, la Corte ha richiamato l'attenzione sui problemi di osservanza dell'articolo 81 della Costituzione, con particolare riferimento all'obbligo di indicare i mezzi di copertura di spese pluriennali per gli esercizi futuri, dando atto, nella relazione per il 1966, delle assicurazioni ricevute al riguardo dal Presidente della Giunta regionale. Alle due successive relazioni era allegato apposito prospetto, che viene ora riprodotto aggiornato, indicante l'ammontare complessivo degli oneri già deliberati e quantificati legislativamente, con proiezione su un arco di tempo predeterminato di varia estensione.

La visione complessiva di tali oneri (non disgiunta dalla osservazione, ricavabile anche dall'incremento dell'impiego dell'avanzo di amministrazione dei precedenti esercizi, che sempre più va accentuandosi la destinazione delle risorse finanziarie regionali al conseguimento di specifiche finalità), conferisce particolare attualità al ricordato richiamo, al cui proposito non possono non tornare opportune le indicazioni scaturenti dalla problematica che investe la stessa legislazione statale, pur tenendo conto delle debite differenze discendenti, principalmente, dal carattere derivato della finanza regionale.

Una concreta ragion d'essere trovano, poi, le considerazioni che precedono nel fatto che, nell'esercizio dei poteri accordatigli nei confronti della produzione legislativa regionale, non sempre il Governo, pur riscontrando vizi di costituzionalità, fa a ciò seguire l'impugnativa avanti la Corte costituzionale, ma si limita a formulare raccomandazioni, o riserve, volte ad impegnare il legislatore a provvedere successivamente alla copertura nel caso di inosservanza dell'articolo 81, quarto comma (33). Non pochi sono, con riferimento a tale norma, i casi verificatisi nel 1970: leggi regionali 27 marzo 1970, n. 10, 14 aprile 1970, n. 11, 3 giugno 1970, n. 20, 8 giugno 1970, n. 22, 6 agosto 1970, n. 31.

---

(32) Un'ipotesi particolare è quella realizzata con la legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, che autorizza i Comuni ad erogare determinate provvidenze, con successivo rimborso da parte della Regione, e sotto le direttive di questa, pur senza espressamente menzionare l'istituto della delega.

(33) Quanto, poi, alle riserve d'altro genere, rivolte ad assicurare una determinata interpretazione della legge che ne escluda l'incostituzionalità, e che sono state numerose anche nell'anno in esame, si è già rilevata nella precedente relazione la loro giuridica irrilevanza, ed il carattere non vincolante, in particolare, per il controllo esercitato dalla Corte, cui normalmente vengono comunicate. Per un caso concreto, si veda più avanti.



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nella relazione dello scorso anno, inoltre, si è fatto cenno dell'applicazione da parte della Regione di norme di leggi statali, sempre sotto il profilo dell'esigenza di copertura delle eventuali spese, alla quale il legislatore regionale deve reputarsi tenuto a provvedere (34). Nel ricordare nuovamente tale esigenza, va con l'occasione rilevato un altro profilo, attinente all'osservanza del terzo comma dello stesso articolo 81, nel senso che nel bilancio regionale non possono iscriversi spese previste da leggi dello Stato che non siano più applicabili per il sopravvenire, nella stessa materia, di leggi della Regione, come previsto dall'articolo 64 dello Statuto speciale.

## 2. — ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.

a) *Uffici e servizi* — L'assetto organizzativo fondamentale recato dalle leggi ricordate nelle precedenti relazioni non ha avuto, sul piano legislativo, modifiche di rilievo. Sul piano regolamentare, in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 marzo 1970, n. 31, ha concretamente istituito le sezioni, i settori ed i reparti, mediante la individuazione delle materie attribuite a detti uffici nell'ambito delle singole direzioni regionali.

Sempre in tema di organizzazione, sembra meritevole di essere posto in evidenza il non scarso numero raggiunto dagli organi collegiali operanti nell'Amministrazione (35). Tali organi, aventi compiti consultivi, ovvero di propulsione o anche di amministrazione attiva, sono in gran parte previsti da apposite norme di legge. Negli altri casi, sono stati istituiti con provvedimento amministrativo, come consentito dall'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1965, n. 15, per affiancare l'attività degli ordinari uffici regionali. Ai componenti di questi organi (il cui numero supera in vari casi le 20 ed anche le 30 unità, per arrivare in uno a 50) è corrisposto un gettone di presenza di lire 3.000 per seduta, ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 2.

b) *Personale* — Anche in tema di personale, non sono intervenute rilevanti innovazioni legislative.

Particolare menzione merita l'attività amministrativa svolta per l'inquadramento degli appartenenti al Corpo forestale comandati presso la Regione, in applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36.

I dati dell'unito prospetto (36) dimostrano, nel complesso, variazioni in aumento di scarsa entità nelle dotazioni organiche, passate, rispetto all'anno precedente, da 1.372 a 1.376 unità, nonchè, più accentuatamente, nel numero dei dipendenti effettivamente in servizio, passato da 1.006 a 1.041 unità. Nuove assunzioni, per 43 unità, sono state effettuate per coprire le percentuali d'obbligo di cui alla legge statale 2 aprile 1968, n. 482. Restano in posizione di comando, a vario titolo, 63 dipendenti.

c) *Incarichi ad estranei* — Più numerosi che nello scorso anno sono stati i casi di affidamento di incarichi ad estranei, per studi, indagini, rilevazioni, ecc. La spesa complessiva per i compensi ai 41 incaricati è stata di 135,4 milioni (rispetto a circa 27 del 1969). L'oggetto più frequente degli studi è risultato attinente alla materia urbanistica e dell'assetto territoriale. Il pagamento dei compensi finora erogati è stato sempre preceduto dalla presentazione degli elaborati, con qualche caso di corresponsione di acconti su elaborati parziali.

---

(34) La considerazione investe principalmente molti stanziamenti di bilancio iscritti con richiamo alla legge 29 ottobre 1966, n. 910.

(35) Complessivamente 62, dei quali 17 nel settore dell'agricoltura, 6 in quello degli enti locali, 3 in quello delle finanze, 4 in quello dell'industria e commercio, 2 in quello dell'istruzione, 9 in quello dei lavori pubblici, 2 in quello del lavoro, assistenza sociale ed artigianato, 15 nell'ambito della Presidenza della Giunta.

(36) Prospetto A.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Studi e ricerche sono stati altresì affidati, anche nell'anno in esame, in base a convenzioni, ad enti ed istituti specializzati, con una spesa complessiva di 147,5 milioni.

In argomento non può omettersi la considerazione che molti fra i numerosi organi collegiali di cui si è parlato alla precedente lettera *a*) sono anch'essi investiti dell'approfondimento e dell'elaborazione di aspetti propri delle materie oggetto degli studi ora menzionati.

### 3. - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

*a) Attività contrattuale* - Come si ricava dall'allegato prospetto (37), con una inversione della tendenza annunciata lo scorso anno, il sistema della trattativa privata ha avuto, fra quelli prescelti, un assai sensibile incremento sia per numero che per importo dei contratti, risultando in diminuzione, sotto ambedue gli aspetti, il ricorso agli altri sistemi, salvo l'aumento, solo nel numero, dei contratti a licitazione privata, e l'apparire di qualche caso di appalto concorso e di lavori in economia per cottimo. L'osservazione relativa alla trattativa privata resta ferma pur tenendo conto della presenza di due casi di acquisto di immobili, per 442 milioni; è, comunque, da avvertire che nelle forniture, effettuate prevalentemente nella forma dell'acquisto per corrispondenza secondo gli usi del commercio, l'Amministrazione non ha trascurato un previo esame comparativo tra diverse offerte, richiedendo quasi sempre appositi preventivi a più ditte ritenute idonee.

*b) Servizio automobilistico* - Pur nella mancanza di mutamenti di rilievo nella consistenza del parco automobilistico, va segnalato il sensibile aumento, rispetto all'anno precedente, della spesa complessiva di esercizio (da 29 a 38 milioni), ed ancor più di quella di manutenzione (da 12,2 a 25 milioni circa).

Per quanto concerne gli oneri assicurativi, i dati relativi all'ammontare dei premi (10,5 milioni) e dei risarcimenti ai terzi danneggiati (1,9 milioni), portano le risultanze complessive del periodo 1967-1970 ad un onere per premi di 33,8 milioni, a fronte di 3,3 milioni per risarcimenti erogati dalle società assicurative (38).

### 4. - INTERVENTI FINANZIARI ED ALTRE ATTIVITÀ.

Il prospetto che si allega (39) intende fornire un quadro pressochè completo non soltanto degli oneri già legislativamente assunti per il futuro a carico della finanza regionale, per interventi da realizzare entro un determinato periodo di tempo, ma, altresì, con riferimento alle leggi che tali interventi hanno disposto, dei dati finanziari indicativi dello stato di attuazione di ciascuno di essi.

Per quanto concerne, in generale, la disciplina dell'intervento regionale, fra gli aspetti di maggior rilievo giova ricordare, come negli scorsi anni, il problema dei rapporti fra detto intervento e quello dello Stato in materie statutariamente assegnate alla competenza della Regione.

A parte i rilievi critici, esposti nelle precedenti relazioni, in ordine al perdurare di una diretta attività amministrativa statale - con erogazione di spesa - in detti settori, problemi non mancano anche per ciò che attiene alla applicazione di formule inquadrabili nel sistema statutario, con particolare riferimento al combinarsi dell'istituto della delega, di cui all'articolo 10 dello Statuto speciale, con l'assegnazione alla Regione di appositi fondi per le finalità previste dal successivo articolo 50.

(37) Prospetto B.

(38) L'argomento offre occasione per ricordare la sentenza 25 marzo 1971, n. 68, con la quale la Corte costituzionale, nel pronunciarsi su un conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione, ha affermato la legittimazione della Procura Generale della Corte dei conti a promuovere giudizi di responsabilità nei confronti di dipendenti regionali, come riflesso della giurisdizione spettante alla stessa Corte in materia, ed il conseguente obbligo dell'Amministrazione regionale di denunciare a detta Procura i fatti la cui natura richieda l'accertamento giudiziale di eventuali danni e connesse responsabilità.

(39) Prospetto D.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tali problemi nascono principalmente circa la concreta possibilità di individuare, nelle stesse materie di competenza regionale, anche esclusiva, una sfera che sia da ritenere tuttora riservata alla normazione dello Stato, tenendo conto: *a*) dei limiti fissati alla Regione dal primo comma dell'articolo 4 dello stesso Statuto, ed in particolare di quello derivante dalle riforme economico-sociali; *b*) di quelli ulteriori posti dall'articolo 5 per le materie in esso elencate; *c*) del riferimento, contenuto nel citato articolo 50, all'ambito eccedente le « funzioni normali » della Regione, e ai programmi organici di sviluppo.

L'individuazione di una sfera siffatta potrebbe conferire all'attività in questa esplicita dalla Regione, con l'impiego di appositi fondi statali, il carattere di attività delegata ai sensi dell'articolo 10 del testo statutario.

Sul piano legislativo, le considerazioni suesposte comporterebbero il problema della inapplicabilità, nelle ipotesi esaminate, dell'articolo 64 dello Statuto, per quanto concerne la possibilità, per la Regione, di disporre « diversamente » con proprie leggi, sostituendole a quelle dello Stato.

Su quello amministrativo, per l'eventuale configurarsi dell'attività amministrativa regionale come attività delegata, problema generale è quello dell'assoggettamento di essa a moduli diversi, di ordine organizzativo e procedurale, rispetto a quelli predisposti dalle norme regionali di organizzazione, distribuzione delle competenze, ecc. per lo svolgimento delle funzioni proprie della Regione.

Al riguardo, basta por mente ai particolari compiti e responsabilità, specie nei confronti del Governo nazionale, di cui il Presidente della Giunta regionale, in tema di funzioni delegate, è investito dall'articolo 45 dello Statuto, ed ai poteri da quest'ultima norma attribuiti alle Amministrazioni centrali dello Stato. Rispetto all'ordine di competenze stabilito dalle leggi regionali che hanno strutturato organicamente l'Amministrazione, l'applicazione di tale norma, nei casi che la comportino, non potrebbe non recare conseguenze limitative o derogatorie, specie sotto il profilo delle attribuzioni che le leggi suddette hanno conferito, come proprie, alla Giunta ed agli Assessori.

Ipotesi concrete di preminente rilievo, cui è riferibile la problematica finora esposta, si riscontrano soprattutto nella materia dell'agricoltura, in relazione ad interventi generali dello Stato previsti da leggi, come quelle relative ai « piani verdi » (2 giugno 1961, n. 454, 23 maggio 1964, n. 404, 27 ottobre 1966, n. 910), ai territori depressi dell'Italia centro-settentrionale (22 luglio 1966, n. 614), alle provvidenze per calamità naturali (23 dicembre 1966, n. 1142), la cui applicazione nelle Regioni a statuto speciale, e la corrispondente provvista di appositi fondi a queste ultime, è prevista da apposite norme inserite nelle leggi medesime: ciò dicasi dell'articolo 2, terzo comma, della citata legge n. 614 (che espressamente parla di « delega » alla Regione), degli articoli 40 e, rispettivamente, 11, delle citate leggi n. 454 e n. 404 (il primo dei quali sostituisce al parere dei comitati statali quello degli organi regionali), dall'articolo 53 della citata legge n. 910 (che obbliga l'Amministrazione regionale a dare annuale comunicazione degli impegni assunti, e di altri elementi, al Ministero dell'agricoltura), e dell'articolo 88 bis della citata legge n. 1142 (che attribuisce agli organi regionali l'esercizio dei poteri amministrativi nelle materie di competenza).

Altre questioni, non meno rilevanti, attengono alla applicazione di norme statali, e al loro concorrere con norme regionali, nei settori in cui la Regione esplica attività amministrativa propria. Al riguardo, basta richiamare le considerazioni già svolte (40) sia in tema di apprestamento dei mezzi finanziari da parte della Regione, sia in tema di individuazione, alla luce dell'articolo 64 dello Statuto, della misura in cui la sfera normativa statale subisce progressive limitazioni, per effetto del sopravvenire di norme regionali.

Va solamente soggiunto come siffatta individuazione si presenti assai di frequente malagevole, soprattutto a causa dell'eterogeneità di impostazione, di contenuto, di modalità applicative, ecc., fra le due produzioni legislative.

È anche da rilevare come non poche siano le ipotesi — fra cui talune riferentisi anche alle leggi sopra menzionate — in cui l'intervento regionale, sia sul piano delle norme, sia talora, su quello

(40) Paragrafo 1, lettera *d*).

stesso dell'attività amministrativa, assuma a presupposto quello statale, tendendo a porsi, rispetto a quest'ultimo, più con carattere di sussidiarietà e di integrazione, che di vera e propria sostituzione. A prescindere dalle già ricordate valutazioni critiche in ordine al sovrapporsi (specialmente nel campo delle opere pubbliche) di attività amministrativa diretta dello Stato e della Regione, non può tacersi come appaiano preferibili provvedimenti legislativi regionali intesi a subentrare completamente ed organicamente alle norme dello Stato in settori omogeneamente individuati, meglio ancora se — nei limiti del possibile — con espressa indicazione di quelle, fra tali norme, di cui si intenda escludere l'ulteriore applicazione.

Esempi concreti di casi in cui l'attuale stato della normativa ha reso necessario il non facile accertamento delle disposizioni applicabili, si sono verificati nelle materie della zootecnia, della frutticoltura e settori affini, dell'attività di assistenza, divulgazione e simili in campo agricolo, della cooperazione, ecc.

Altre osservazioni sono a farsi in ordine ad aspetti diversi da quelli fin qui considerati.

Nel campo dei lavori pubblici, non ha ricevuto attuazione nel 1970 quel sistema di decentramento previsto dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, di cui si è parlato nella precedente relazione, e che consente al competente Assessore di disporre deleghe sia al direttore regionale che a quelli provinciali, in tema di concessione di contributi, approvazione di progetti, gestione della spesa (anche mediante aperture di credito, ecc.).

Notevole è stata, nell'anno in esame, l'attività contributiva in favore dell'industria o del commercio. In argomento va rilevato, anche con riferimento a quanto concretamente ricordato dalla Corte nell'esercizio delle proprie attribuzioni, come la normativa regionale concernente tale attività non preveda un soddisfacente sistema di controllo, da parte dell'Amministrazione, sulla effettiva realizzazione delle iniziative finanziate, e sulla concreta rispondenza di questa alle finalità del legislatore, avvenendo il pagamento dei ratei annuali su semplici attestazioni degli istituti mutuanti.

Considerazioni analoghe circa il non soddisfacente sistema di controllo da parte della Regione, debbono farsi in materia di contributi per attività ricreative e sportive. Sulla base dell'esperienza tratta in passato dall'esame dei rendiconti relativi all'impiego di tali contributi, deve rilevarsi come la semplificazione che si è inteso introdurre con l'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, che ha limitato gli adempimenti dei beneficiari ad una mera dichiarazione circa la destinazione data ai mezzi ricevuti, non fornisca neppure in questo caso sufficienti garanzie. La previsione delle provvidenze in parola, con le modalità ora segnalate, ha favorito il sorgere di molte associazioni il cui patrimonio è costituito esclusivamente dal contributo regionale, che resta così in parte assorbito dalle spese di gestione.

In conseguenza delle osservazioni mosse dalla Corte su rendiconti di contributi erogati nei settori indicati ed in altri l'Amministrazione ha spesso adottato provvedimenti aventi carattere di sanatoria, col dare atto che, pur con modifiche rispetto ai programmi presentati in sede di richieste di contributo, le finalità della legge erano da ritenere egualmente realizzate.

In materia urbanistica, pur con l'ampia attività di studio promossa a spese dell'Amministrazione — come riferito nel paragrafo 2, lettera c) — il piano urbanistico regionale non è stato approvato neppure nell'anno in esame. In argomento va ricordato quanto già nella precedente relazione ebbe a riferirsi circa la mancata determinazione degli « standards » urbanistici nel territorio regionale, e circa la riserva fatta dal Governo, in sede di esame della legge regionale 22 dicembre 1969, n. 42, nel senso che questa legge potesse consentire l'approvazione dei soli piani comunali adottati anteriormente al decreto ministeriale 2 aprile 1968 (relativo alla determinazione dei suddetti standards per il territorio nazionale) e che contro provvedimenti approvativi di piani adottati posteriormente sarebbe stato sollevato conflitto di attribuzione.

I dubbi sollevati in detta relazione, e rinnovati nella presente (41), in ordine al valore giuridico di riserve del genere, hanno ricevuto conferma nell'anno in esame; poichè, nonostante la Corte avesse

(41) V. nota 2 alla lett. d) del paragrafo 1.

in proposito richiamato l'Amministrazione regionale — dandone anche notizia al Commissario del Governo — nei confronti di due varianti al piano regolatore di Udine, l'Amministrazione stessa ha replicato che in nessun modo le osservazioni governative potessero condizionare l'operatività della legge. Non potendo contestarsi il fondamento di siffatta tesi, i provvedimenti sono stati visti.

#### 5. — AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE.

I risultati della gestione aziendale per l'esercizio 1970 evidenziano un cospicuo aumento rispetto a quelli del 1969, passando, nell'entrata, da 696,7 a 935,3 milioni, e, nella spesa, da 594,8 a 815,9; aumento le cui componenti principali si individuano, quanto all'entrata, nel contributo della Regione per 735 milioni; e, quanto alla spesa, in quella d'investimento, di ammontare pari a tale contributo, mentre la spesa corrente ha continuato, con 80,9 milioni, nell'andamento discendente già risultante lo scorso anno (85 milioni contro 106 del 1968).

Dati favorevoli si ricavano anche dal confronto con le previsioni iniziali (rimaste immutate nell'ammontare complessivo), ove si consideri che, rispetto a quelle relative alle entrate correnti, per 104 milioni, si sono registrati accertamenti per circa 200 milioni, principalmente a causa dei maggiori proventi della vendita di prodotti (cap. 11: +47,7) e degli interessi su fondi pubblici e su fondi depositati in conti correnti (cap. 15: +57,9).

Per effetto dei risultati suesposti, anche l'avanzo di amministrazione si è incrementato, raggiungendo l'ammontare di 287,5 milioni, rispetto a 166,8 milioni alla fine del 1969, tenuto anche conto di miglioramento di 1,4 milioni intervenuto nell'importo dei residui passivi dei precedenti esercizi.

È da precisare, peraltro, che dell'indicata spesa globale di competenza (815,9 milioni), ben 714,4 milioni sono costituiti da residui di stanziamento, cioè da somme neppure impegnate.

A questi ultimi, vanno aggiunti quelli dei 386,7 milioni di residui di stanziamento dell'esercizio 1969, tuttora sussistenti, nonchè i 100 milioni, pur'essi non ancora impegnati, provenienti dal 1967, i quali formano oggetto di un solo capitolo (251 aggiunto), per l'acquisto di terreni nelle zone disastrose del Vajont, su apposito contributo già erogato dallo Stato.

Nelle risultanze del conto residui, comunque, si registra, a parte un lieve aumento da 7,9 e 9,4 milioni di quelli attivi, una complessiva diminuzione di quelli passivi, ridottisi (nonostante l'aumento nella spesa di competenza 1970, e principalmente per effetto dei pagamenti di cui si dirà più oltre) da 1.478,4 milioni a fine 1969, a 1.339,6 milioni: dei quali, peraltro, 1.299 di stanziamento.

Nel movimento di cassa, mentre non si hanno elementi di particolare rilievo per le riscossioni, va registrato l'impulso notevolissimo dei pagamenti sui residui, per 878,8 milioni, cifra che sale, con l'aggiunta dei pagamenti sulla competenza (73,1) a quella complessiva di 951,9 milioni, dei quali 870 in conto capitale. Ne deriva, oltre alla già rilevata riduzione del conto residui, anche quello del fondo di cassa: quest'ultimo, infatti, pur restando di non trascurabile ammontare (1.627 milioni), risulta inferiore a quello alla fine del 1969.

Rilevanti i favorevoli effetti patrimoniali dei movimenti suesposti, presentandosi più che raddoppiata (da 699,2 milioni a 1.677,2) la consistenza rispetto all'inizio dell'esercizio. Del miglioramento di circa 978 milioni, la componente più cospicua è costituita dall'acquisto di beni immobili per 844,3 milioni (sul capitolo 103 residui), specificati a pagina 528 della nota preliminare al conto del patrimonio.

Dato il carattere e le finalità dell'Azienda, la situazione fin qui illustrata dovrà riflettersi in una sempre più accentuata acquisizione di risorse proprie, a sollievo, almeno parziale, dell'onere per essa sostenuto dal bilancio regionale.

IL PRESIDENTE  
*f.to* Eduardo Greco

IL RELATORE  
*f.to* Girolamo Caianiello

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUALIFICA	ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1970										PROSPETTO A	
	Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1970	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1970				Totale			
		Legge regionale	Numero dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo		Altra posizione		
<b>CARRIERA DIRETTIVA</b>												
Direttori regionali . . . . .	14	—	—	14	11	—	—	—	—	—	(*) 1	12
<b>RUOLO: AMMINISTRATIVO</b>												
<i>Ruolo giuridico amministrativo:</i>												
Direttore servizio di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	19	—	—	19	18	—	—	—	—	—	—	18
Direttore servizio di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	19	—	—	19	12	—	—	—	—	—	—	12
Direttore di sezione . . . . .	69	—	—	69	39	—	—	—	—	—	—	39
Consigliere di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	47	—	—	47	31	—	—	—	—	—	—	31
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>154</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>154</b>	<b>100</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>100</b>
<i>Ruolo di ragioneria:</i>												
Direttore servizio di 1 <sup>a</sup> classe di ragioneria . . . . .	3	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	2
Direttore servizio di 2 <sup>a</sup> classe di ragioneria . . . . .	3	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	4
Direttore di sezione . . . . .	13	—	—	13	5	—	—	—	—	—	—	5
Consigliere di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	9	—	—	9	1	—	—	—	—	—	—	1
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>28</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>12</b>
<i>Ruolo per gli Studi Economici:</i>												
Direttore servizio economico di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1
Direttore servizio economico di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1
Direttore di sezione economico . . . . .	4	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	3
Consiglieri economici di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	3	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>10</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>6</b>

(\*) Avvocato della Regione.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1970

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1970	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1970					TOTALE	
		Legge regionale	Numero dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione		
<i>Segue: CARRIERA DIRETTIVA</i>											
RUOLO: TECNICO											
<i>Ruolo Ingegneri ed Architetti:</i>											
Direttore tecnico di servizio 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	5	—	—	5	2	—	—	—	—	—	2
Direttore tecnico di servizio 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	6	—	—	6	6	—	—	—	—	—	6
Direttore tecnico di sezione . . . . .	26	—	—	26	4	—	—	—	—	—	4
Consiglieri tecnici di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	7	—	—	7	5	—	—	—	—	—	5
TOTALE . . . . .	44	—	—	44	17	—	—	—	—	—	17
<i>Ruolo Sanitari:</i>											
Direttore sanitario di servizio di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
Direttore sanitario di servizio di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Direttore (medico, veterinario, chimico biologo) di sezione . . . . .	5	—	—	5	3	—	—	—	—	—	3
Consigliere sanitario di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE . . . . .	6	—	—	6	4	—	—	—	—	—	4
<i>Ruolo Agronomi:</i>											
Direttore servizio agrario di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	5	—	—	5	5	—	—	—	—	—	5
Direttore servizio agrario di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	5	—	—	5	5	—	—	—	—	—	5
Direttore di sezione agrario . . . . .	17	—	—	17	16	—	—	—	—	—	16
Consiglieri agronomi di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	19	—	—	19	6	—	—	—	—	—	6
TOTALE . . . . .	46	—	—	46	32	—	—	—	—	—	32

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1970

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1970	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1970				TOTALE	
		Legge regionale dei posti	Numero dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo		Altra posizione
<b>Segue: CARRIERA DIRETTIVA</b>										
<i>Ruolo Ispettori Corpo Forestale:</i>										
Ispettore generale . . . . .	3	—	—	3	1	—	—	—	—	1
Ispettore capo . . . . .	4	—	—	4	5	—	—	—	—	5
Ispettore superiore . . . . .	8	—	—	8	3	—	—	—	—	3
Ispettore di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	10	—	—	10	6	—	—	—	—	6
TOTALE . . . . .	25	—	—	25	15	—	—	—	—	15
	327	—	—	327	197	—	—	—	1	198
<b>CARRIERA DI CONCETTO</b>										
<b>RUOLO: AMMINISTRATIVO</b>										
<i>Ruolo dei Segretari:</i>										
Segretario superiore . . . . .	23	—	—	23	4	—	—	—	—	4
Segretario capo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	28	—	—	28	16	—	—	—	—	16
Segretario capo di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	38	n. 45/1970	1	39	39	8	—	—	—	47
Segretario di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	51	n. 45/1970	1	52	51	—	—	—	—	51
TOTALE . . . . .	140	—	2	142	110	8	—	—	—	118
<i>Ruolo dei Ragionieri:</i>										
Ragioniere superiore . . . . .	15	—	—	15	4	—	—	—	—	4
Ragioniere capo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	19	—	—	19	15	—	—	—	—	15
Ragioniere capo di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	23	—	—	23	23	11	—	—	—	34
Ragioniere di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	33	—	—	33	26	—	—	—	—	26
TOTALE . . . . .	90	—	—	90	68	11	—	—	—	79



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1970

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1970	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1970				TOTALE	
		Legge regionale	Numero dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo		Altra posizione
<i>Segue: CARRIERA DI CONCETTO</i>										
<i>Ruolo Stenodattilografi d'Aula:</i>										
Stenodattilografi d'aula superiore . . . . .	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Stenodattilografi d'aula capo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Stenodattilografi d'aula capo di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	3	—	—	3	1	—	—	—	—	1
Stenodattilografi di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	4	—	—	4	4	5	—	—	—	9
TOTALE . . . . .	10	—	—	10	5	5	—	—	—	10
<i>RUOLO: TECNICO</i>										
<i>Ruolo Geometri:</i>										
Geometra superiore . . . . .	12	—	—	12	5	—	—	—	—	5
Geometra capo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	21	—	—	21	12	—	—	—	—	12
Geometra capo di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	24	—	—	24	24	10	—	—	—	34
Geometra di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	38	—	—	38	27	—	—	—	—	27
TOTALE . . . . .	95	—	—	95	68	10	—	—	—	78
<i>Ruolo Periti Agrari:</i>										
Perito superiore . . . . .	6	—	—	6	6	—	—	—	—	6
Perito capo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	11	—	—	11	11	—	—	—	—	11
Perito capo di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	14	—	—	14	7	—	—	—	—	7
Perito di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	20	—	—	20	10	—	—	—	—	10
TOTALE . . . . .	51	—	—	51	34	—	—	—	—	34

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1970

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1970	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1970				TOTALE	
		Legge regionale	Numero dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo		Altra posizione
<i>Segue: CARRIERA DI CONCETTO</i>										
<i>Ruolo Assistenti Visitatrici:</i>										
Assistenti sanitari visitatori capo di 1 <sup>a</sup> classe . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Assistenti sanitari visitatori capo di 2 <sup>a</sup> classe . . .	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Assistenti sanitari di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
TOTALE . . . . .	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—
<i>CARRIERA ESECUTIVA</i>										
<i>RUOLO: AMMINISTRATIVO</i>										
<i>Ruolo Applicati e Dattilograf:</i>										
Applicato e Dattilografo superiore . . . . .	57	—	—	57	13	—	—	—	—	13
Applicato capo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	76	—	—	76	28	—	—	—	—	28
Applicato capo di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	100	n. 45/1970	1	101	101	44	—	—	—	145
Applicato di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	167	—	—	167	116	—	—	—	—	116
TOTALE . . . . .	400	—	1	401	258	44	—	—	—	302
<i>Ruolo Telescriventi ed Operatori Grafici:</i>										
Telescriventi ed Operatore grafico superiore . . .	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1
Tel. ed Operatore grafico capo di 1 <sup>a</sup> classe . . . .	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Tel. ed Operatore grafico capo di 2 <sup>a</sup> classe . . . .	3	—	—	3	3	—	—	—	—	3
Tel. ed Operatore grafico di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . .	4	—	—	4	4	3	—	—	—	7
TOTALE . . . . .	11	—	—	11	8	3	—	—	—	11

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1970

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1970	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1970				TOTALE	
		Legge regionale	Numero dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo		Altra posizione
<b>Segue: CARRIERA ESECUTIVA</b>										
<b>RUOLO: TECNICO</b>										
<i>Ruolo Assistenti Tecnici:</i>										
Assistente Tecnico superiore . . . . .	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Assistente Tecnico capo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	5	—	—	5	2	—	—	—	—	2
Assistente Tecnico capo di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	5	—	—	5	5	1	—	—	—	6
Assistente Tecnico di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	5	—	—	5	5	1	—	—	—	6
<b>TOTALE . . . . .</b>	19	—	—	19	12	2	—	—	—	14
	430	—	1	431	278	49	—	—	—	327
<b>CARRIERA AUSILIARIA</b>										
<b>RUOLO: AMMINISTRATIVO</b>										
<i>Ruolo Commessi:</i>										
Commesso capo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	21	—	—	21	21	—	—	—	—	21
Commesso capo di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	36	n. 45/1970	1	37	24	—	—	—	—	24
Commesso di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	59	—	—	59	56	—	—	—	—	56
<b>TOTALE . . . . .</b>	116	—	1	117	101	—	—	—	—	101
<b>RUOLO: TECNICO</b>										
<i>Ruolo Addetti Tecnici:</i>										
Addetto Tecnico capo . . . . .	8	—	—	8	3	—	—	—	—	3
Addetto Tecnico di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	21	—	—	21	21	26	—	—	—	47
Addetto Tecnico di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	29	—	—	29	8	—	—	—	—	8
<b>TOTALE . . . . .</b>	58	—	—	58	32	26	—	—	—	58

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1970

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1970	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1970					TOTALE	
		Legge regionale	Numero dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione		
											In organico
<i>Segue: CARRIERA AUSILIARIA</i>											
<i>Ruolo Addetti Agrari e Forestali:</i>											
Addetto agrario e forestale capo . . . . .	5	—	—	5	5	—	—	—	—	—	5
Addetto agrario e forestale 1ª classe . . . . .	7	—	—	7	3	—	—	—	—	—	3
Addetto agrario e forestale di 2ª classe . . . . .	10	—	—	10	10	6	—	—	—	—	16
Addetto agrario e forestale di 3ª classe . . . . .	31	—	—	31	26	—	—	—	—	—	26
TOTALE . . . . .	53	—	—	53	44	6	—	—	—	—	50
	227	—	1	228	177	32	—	—	—	—	209
	1.372	—	4	1.376	937	115	—	—	1	—	1.053
<b>CORPO FORESTALE REGIONALE</b>											
Aiutante . . . . .	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo Maggiore . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo Capo . . . . .	30	—	—	30	18	—	—	—	—	—	18
Maresciallo Ordinario . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brigadiere . . . . .	37	—	—	37	31	—	—	—	—	—	31
Vice Brigadiere . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Guardia Scelta . . . . .	40	—	—	40	23	—	—	—	—	—	23
Guardia - Allievo Guardia . . . . .	50	—	—	50	31	—	—	—	—	—	31
TOTALE . . . . .	160	—	—	160	103	—	—	—	—	—	103

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO B

## ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Oggetto del contratto (Lavori, forniture, vendita, ecc.) con eventuale riferimento al capitolo del bilancio	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		LAVORI E SERVIZI IN CONCESSIONE				LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA						
	N.	Imp.	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	Ad enti pubblici	N.	Importo	Ad enti ecclesiastici	N.	Importo	A cottimo	N.	Importo	Amministrazione diretta	Importo
Acquisto mobili, arredi, attrezzature, autoveicoli, cancelleria, ecc. . . . .	—	—	13	57.477.745	243	589.194.754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acquisto immobili . . . . .	—	—	—	—	2	462.345.425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Locazione immobili . . . . .	—	—	—	—	26	75.167.615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Assicurazione automezzi . . . . .	—	—	—	—	7	10.502.348	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lavori . . . . .	—	—	13	402.079.837	18	313.961.531	1	132.871.500	119	4.488.738.813	2	1.550.000	1	12.264.150	4	132.871.500	4	988.093.387	—
TOTALI . . . . .	—	—	26	459.557.582	296	1.451.171.673	1	132.871.500	119	4.488.738.813	2	1.550.000	1	12.264.150	4	132.871.500	4	988.093.387	—

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## STUDI, RICERCHE E SIMILI AFFIDATI

Rubrica dello stato di previsione (numero e denominazione)	Numero ed oggetto (per riassunto) del capitolo	Fonti normative	Enti, istituti e organismi vari
N. 3 - Acquisto di beni e servizi	N. 102 - Compensi, onorari e rimborsi per studi, indagini, collaborazioni e altre speciali prestazioni di particolare interesse per la Regione	Legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23	Istituto di Sociologia Internazionale, Gorizia
N. 3 - C. S.	N. 102 - C. S.	C. S.	Camera Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Trieste
N. 6 - C. S.	N. 275 - C. S.	C. S.	Centro Studi Piani economici - Roma
C. S.	C. S.	C. S.	Istituto per l'Infanzia e Pie Fondazioni Burlo-Garofalo-Ospedale specializzato psichiatrico - Trieste
C. S.	N. 103 - Spese per il servizio meccanografico e per quello elettronico	C. S.	Soc. ITALSIEL - Roma
N. 8 - C. S.	N. 182 - Compensi, onorari e rimborsi per studi, indagini, collaborazioni e altre speciali prestazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale	Legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23	Università degli Studi di Trieste - Istituto di Storia medioevale e moderna
N. 2 - Acquisto di beni e servizi	N. 66 - Compensi, onorari e rimborsi per consulenze e incarichi ad Enti o a altri Istituti per particolari studi inerenti la programmazione regionale	Legge regionale 27 agosto 1965, n. 17	Centro Studi e Piani economici - Roma
C. S.	C. S.	C. S.	C. S.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO C

## A ENTI, ISTITUTI ED ORGANISMI VARI

Oggetto e durata dagli incarichi	Durata di eventuali incarichi svolti nell'anno precedente, anche con diverso oggetto	Ammontare del compenso	Presentazione degli elaborati
Incarico per uno studio-ricerca sull'associazionismo culturale nella Regione Friuli-Venezia Giulia (6 luglio 1970-15 agosto 1970)	—	1.590.000	Presentati
Incarico per le realizzazioni di una attività promozionale ai fini dell'insediamento di nuove attività produttive nella Regione Friuli-Venezia Giulia nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1970	—	11.117.600	Presentati
Indagine per la formulazione di un progetto di ricerca per l'elaborazione del piano regionale ospedaliero e della politica sanitaria della Regione Friuli-Venezia Giulia (30 giugno 1970-30 settembre 1970)	29 agosto 1969-31 gennaio 1971 31 dicembre 1969-31 settembre 1970	4.800.000 (nessun acconto)	Non presentati
Incarico per indagini sulle turbe dell'accrescimento nell'età infantile	—	3.500.000 (nessun acconto)	Non presentati
Incarico di consulenza per indagini, ricerche, studi e documentazioni inerenti l'automazione della raccolta dei dati per la formazione di un inventario dei fatti economici sociali della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché le procedure di lavoro all'interno dell'Amministrazione regionale - I fase (7 dicembre 1970-7 agosto 1971)	—	74.000.000 (nessun acconto)	Non presentati
Incarico di studio per una ricerca sulle fonti e la bibliografia della storia regionale - II parte delle ricerche (23 dicembre 1970-30 aprile 1971)	31 dicembre 1969-30 settembre 1970	2.000.000 (nessun acconto)	Non presentati
Inserimento nel programma di ricerca per la valutazione dell'occupazione, della disoccupazione e dei flussi migratori nella Regione, di una scheda concernente alcuni aspetti infrastrutturali della grande industria (ad integrazione dell'incarico già conferito il 29 agosto 1969)	29 agosto 1969-31 gennaio 1971 31 dicembre 1969-31 settembre 1970	2.016.000 (nessun acconto)	Non presentati
Incarico per una ricerca relativa alla valutazione della coerenza tra le indicazioni del programma di sviluppo nel Friuli-Venezia Giulia e le indicazioni comunitarie della Comunità Economica Europea contenute nel Piano Mansholt (30 giugno 1970-30 ottobre 1970)	C. S.	3.000.000	Presentati

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : STUDI, RICERCHE E SIMILI AFFIDATI

Rubrica dello stato di previsione (numero e denominazione)	Numero ed oggetto (per riassunto) del capitolo	Fonti normative	Enti, istituti e organismi vari
C. S.	C. S.	C. S.	C. S.
C. S.	C. S.	C. S.	Soc. SORIS - Torino
C. S.	C. S.	C. S.	S.p.a. TEKNE - Milano
C. S.	C. S.	C. S.	I.S.T.A.T. - Roma
C. S.	C. S.	C. S.	S.p.A. OECOMETRA - Trieste



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO C

## A ENTI, ISTITUTI ED ORGANISMI VARI

Oggetto e durata dagli incarichi	Durata di eventuali incarichi svolti nell'anno precedente, anche con diverso oggetto	Ammontare del compenso	Presentazione degli elaborati
Ricerca sulla finanza locale e sulla finanza pubblica nella Regione Friuli-Venezia Giulia, con analisi retrospettiva 1965-1969 e analisi programmatica 1971-1976 (30 novembre 1970-31 maggio 1971)	C. S.	4.500.000 (nessun acconto)	Non presentati
Ricerca relativa alla valutazione della coerenza tra le indicazioni del programma di sviluppo nel Friuli-Venezia Giulia e gli orientamenti della Comunità Economica Europea in materia di politica industriale regionale (13 luglio 1970-13 novembre 1970)	8 aprile 1969-8 ottobre 1969 29 ottobre 1969-29 marzo 1970	3.000.000	Presentati
Incarico di consulenza e assistenza alla fase conclusiva e di verifica dell'elaborazione del Piano Urbanistico regionale e stesura degli « standards » o criteri di intervento urbanistico (3 giugno 1970-15 dicembre 1970)	—	25.000.000 (nessun acconto)	Non presentati
Incarico di fornire dati statistici riguardante dati numerici annuali dal 1966 al 1969 degli spostamenti di residenza interni al Friuli-Venezia Giulia suddivisi per Comune di cancellazione e Comune di nuova iscrizione (31 ottobre 1970-31 gennaio 1971)	—	3.559.789	Presentati
Indagine sulla situazione dei servizi sociali e delle infrastrutture civili nella Regione Friuli-Venezia Giulia (17 agosto 1970-17 gennaio 1971)	—	9.400.000	Presentati

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERI

LEGGE REGIONALE	Articolo (1)	Oggetto (per riassunto)	Periodo di spesa
Leggi regionali 26 ottobre 1965, n. 22; 20 giugno 1967, n. 13 . . . . .	2	Provvedimenti edilizia scolastica . . . . .	—
Leggi regionali 26 ottobre 1965, n. 22; 20 giugno 1967, n. 13; 20 ottobre 1967, n. 24; 1° agosto 1969, n. 24 . . . . .	3	Provvedimenti edilizia scolastica . . . . .	1965-2003
Leggi regionali 11 novembre 1965, n. 25; 15 dicembre 1966, n. 32; 5 giugno 1967, n. 9; 8 giugno 1970, n. 22 . . . . .	1	Contributi su interessi mutui costruzione stabilimenti industriali . . . . .	1965-1979
Leggi regionali 16 novembre 1965, n. 26; 29 dicembre 1967, n. 27 . . . . .	1	Provvedimenti edilizia economica e popolare regionale . . . . .	1965-2001
Legge regionale 16 novembre 1965, n. 27 . . . . .	2	Contributi costruzione e ampliamento acquedotti e fognature . . . . .	1965-1999
Leggi regionali 29 dicembre 1965, n. 32; 27 novembre 1967, n. 26; 24 dicembre 1969, n. 44 . . . . .	1	Contributi per costruzione e sistemazione strade interesse turistico . . . . .	1965-1970
Legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32 . . . . .	9	Contributi manutenzione strade interesse turistico . . . . .	1967-1971
Leggi regionali 31 dicembre 1965, n. 36; 12 dicembre 1966, n. 31; 29 luglio 1969, n. 19; 10 agosto 1970, n. 34 . . . . .	6	Provvidenze costruzioni ospedaliere . . . . .	1965-1989
Leggi regionali 23 maggio 1966, n. 6; 22 maggio 1967, n. 7 . . . . .	1	Contributi comuni deficitari . . . . .	1966-1980
Leggi regionali 27 giugno 1966, n. 10; 28 luglio 1969, n. 21 . . . . .	1	Provvedimenti infrastrutture scolastiche . . . . .	1966-1988
Leggi regionali 6 luglio 1966, n. 12; 15 marzo 1968, n. 17 . . . . .	1	Opere prevenzione calamità naturali . . . . .	1966-1975
Legge regionale 11 luglio 1966, n. 13; (art. 1, I comma) . . . . .	1	Provvedimenti istruzione professionale (acquisto attrezzature . . . . .	1966-1970
Leggi regionali 11 luglio 1966, n. 13; (art. 1, II comma); 18 aprile 1969, n. 4 . . . . .	1	Provvedimenti istruzione professionale (spese gestione) . . . . .	1966-1970
Leggi regionali 10 agosto 1966, n. 19; 28 luglio 1969, n. 20; 23 novembre 1970, n. 42 . . . . .	1	Sviluppo servizio sanitario stradale . . . . .	1966-1971
Legge regionale 10 agosto 1966, n. 20 . . . . .	1	Provvedimenti incremento costruzione impianti sportivi . . . . .	1966-1985
Legge regionale 10 agosto 1966, n. 20 . . . . .	2	Provvedimenti incremento costruzione ed equipaggiamento impianti sportivi . . . . .	1966-1968
Leggi regionali 11 agosto 1966, n. 21; 3 giugno 1969, n. 9; 27 marzo 1970, n. 10 . . . . .	1	Provvedimenti rilevamento risorse idriche . . . . .	1966-1972
Leggi regionali 18 agosto 1966, n. 22; 11 marzo 1968, n. 15; 28 luglio 1969, n. 22 . . . . .	1	Recupero sociale minorati . . . . .	1966-1971
Leggi regionali 22 agosto 1966, n. 23; 26 febbraio 1970, n. 7 . . . . .	1	Piano esecuzione opere pubbliche . . . . .	1966-1989
Legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 . . . . .	3	Piano esecuzione opere pubbliche (contributi una tantum) . . . . .	1966-1970

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO D

## PLURIENNALI

Ammontare complessivo della spesa autorizzata	Capitolo del bilancio 1970	Spese stanziare fino al 31 dicembre 1970	Pagamento complessivo fino al 31 dicembre 1970	RESIDUI AL 31 DICEMBRE 1970			Economie o eccedenze
				Propri	Di stanziamento	Totale	
—	535	2.800.000.000	424.337.292	1.962.825.681	412.837.027	2.375.662.708	—
8.750.000.000	536	1.000.000.000	107.305.961	520.404.079	372.289.960	892.694.039	—
13.500.000.000	859-860	5.700.000.000	2.167.934.523	1.886.452.684	1.650.521.719	3.530.974.403	1.091.074
15.400.000.000	556-558	2.200.000.000	344.561.686	1.687.660.322	167.777.992	1.855.438.314	—
6.300.000.000	592	1.080.000.000	442.365.718	570.634.452	66.999.830	637.634.282	—
6.000.000.000	(2) 901	6.000.000.000	1.496.567.987	2.625.598.998	1.877.841.023	4.503.432.013	—
150.000.000	456	100.000.000	—	—	—	—	100.000.000
20.000.000.000	585-587	3.000.000.000	31.500.000	1.236.296.398	1.732.203.602	2.968.500.000	—
1.830.000.000	576	630.000.000	599.930.283	—	—	—	30.069.717
5.000.000.000	537	950.000.000	40.100.000	550.930.000	358.970.000	909.900.000	—
4.900.000.000	882	2.400.000.000	1.113.608.013	617.466.208	668.925.779	1.286.391.987	—
450.000.000	193	450.000.000	450.000.000	—	—	—	—
370.000.000	192	370.000.000	260.000.000	110.000.000	—	110.000.000	—
1.110.000.000	289	890.000.000	515.316.792	259.420.966	—	259.420.966	115.262.242
3.000.000.000	566	750.000.000	1.821.220	336.062.400	412.116.380	748.178.780	—
1.125.000.000	5081	1.125.000.000	520.155.424	465.205.942	139.638.634	604.844.576	—
180.000.000	883	120.000.000	24.852.010	12.760.380	37.163.470	49.923.850	45.224.140
2.150.000.000	(2) 288	1.700.000.000	957.000.000	743.000.000	—	743.000.000	—
36.000.000.000	(2) 594	4.800.000.000	875.720.317	235.500.090	3.688.779.593	3.924.279.683	—
3.300.000.000	(2) 593	3.300.000.000	1.341.617.239	193.640.000	1.764.742.761	1.958.382.761	—

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : ONERI

LEGGE REGIONALE	Articolo (1)	Oggetto (per riassunto)	Periodo di spesa
Legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 . . . . .	1	Contributi su interessi mutui incremento industria alberghiera . . . . .	1966-1985
Leggi regionali 1° settembre 1966, n. 27; 6 agosto 1970, n. 31 . . . . .	3	Tutela patrimonio speleologico Regione . . . . .	1966-1973
Legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28 . . . . .	1	Provvidenze ricerca sostanze minerali . . . . .	1966-1971
Leggi regionali 15 novembre 1966, n. 30; 11 marzo 1968, n. 16; 14 luglio 1969, n. 14 . . . . .	1	Provvedimenti a favore centri malattie sociali . . . . .	1966-1971
Leggi regionali 23 gennaio 1967, n. 2; 9 agosto 1967, n. 19; 7 marzo 1968, n. 12; 13 agosto 1968, n. 28; 28 novembre 1968, n. 36; 8 giugno 1970, n. 22 . . . . .	1	Interventi in favore agricoltura e foreste . . . . .	1967-1976
Legge regionale 27 gennaio 1967, n. 3 . . . . .	1 (lett. b)	Provvidenze imprese colpite da alluvioni 1966 e c)	1967-1976
Legge regionale 22 maggio 1967, n. 7 . . . . .	1	Contributi comuni deficitari . . . . .	1967-1981
Legge regionale 14 giugno 1967, n. 12 . . . . .	1	Provvidenze ai comuni e loro consorzi per aree destinate all'edilizia economica e popolare . . . . .	1967-1978
Leggi regionali 14 giugno 1967, n. 12; 15 novembre 1968, n. 34 . . . . .	2	Provvidenze ai comuni a loro consorzi per aree destinate all'edilizia economica e popolare . . . . .	1968-1976
Legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 . . . . .	1	Provvedimenti di sviluppo zootecnico . . . . .	1968-1976
Legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 . . . . .	2-3	Provvedimenti di sviluppo zootecnico . . . . .	1967-1976
Legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 . . . . .	4-7-8-11	Provvedimenti di sviluppo zootecnico . . . . .	1967-1976
Legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 . . . . .	9-10	Provvedimenti di sviluppo zootecnico . . . . .	1967-1976
Legge regionale 20 luglio 1967, n. 17; 27 marzo 1970, n. 8 . . . . .	1	Contributo su mutui per esecuzione opere pubbliche . . . . .	1967-1989
Legge regionale 24 agosto 1967, n. 21 . . . . .	1 (lett. a)	Provvedimenti miglioramento impianti turismo . . . . .	1967-1970
Legge regionale 24 agosto 1967, n. 21 . . . . .	1 (lett. b)	Provvedimenti miglioramento impianti turismo . . . . .	1967-1970
Legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23 . . . . .	1	Carta tecnica territorio regionale . . . . .	1967-1969
Leggi regionali 29 dicembre 1967, n. 27; 22 luglio 1969, n. 15; 27 novembre 1970, n. 43 . . . . .	2-16	Provvedimenti edilizia popolare ed economica regionale . . . . .	1967-1989
Leggi regionali 30 dicembre 1967, n. 29; 7 marzo 1968, n. 14; 24 dicembre 1969, n. 44; 3 giugno 1970, n. 21 . . . . .	1	Provvedimenti sviluppo colture pregiate . . . . .	1967-1971
Legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1 . . . . .	2	Contributi per l'edilizia rurale . . . . .	1967-1986
Leggi regionali 8 gennaio 1968, n. 1; 13 agosto 1968, n. 28; 24 dicembre 1970, n. 49 . . . . .	3	Contributi e sussidi per insediamento famiglie coltivatori diretti . . . . .	1968-1971
Legge regionale 7 marzo 1968, n. 11 . . . . .	1	Sovvenzione per assistenza psichiatria ed igiene mentale . . . . .	1968-1970

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : PROSPETTO D

## PLURIENNALI

Ammontare complessivo della spesa autorizzata	Capitolo del bilancio 1970	Spese stanziare fino al 31 dicembre 1970	Pagamento complessivo fino al 31 dicembre 1970	RESIDUI AL 31 DICEMBRE 1970			Economie o eccedenze
				Propri	Di stanziamento	Totale	
5.000.000.000	910	1.250.000.000	59.366.267	81.716.668	1.108.917.065	1.190.633.733	—
28.000.000	184-3041	19.000.000	16.000.000	3.000.000	—	3.000.000	—
650.000.000	851	550.000.000	225.002.000	147.223.000	177.775.000	324.998.000	—
760.000.000	287	640.000.000	429.500.000	204.500.000	—	204.500.000	6.000.000
4.125.000.000	(2) 764	2.325.000.000	1.545.783.703	381.753.944	397.018.271	778.772.215	444.082
1.000.000.000	857	400.000.000	361.592.126	15.341.563	23.066.311	38.407.874	—
825.000.000	577	220.000.000	220.000.000	—	—	—	—
1.440.000.000	561	480.000.000	—	217.900.000	262.100.000	480.000.000	—
270.000.000	562	370.000.000	35.908.132	38.125.700	295.963.000	334.088.700	3.168
390.000.000	416	170.000.000	3.641.975	15.595.000	—	15.595.000	150.763.025
1.870.000.000	(2) 803	910.000.000	675.346.330	993.400	233.660.270	234.653.670	—
7.700.940.000	(2) 804	4.100.940.000	1.480.094.318	1.262.540.290	1.357.928.061	2.620.468.351	377.331
410.000.000	417	170.000.000	10.314.688	40.795.312	—	40.795.312	118.890.000
8.000.000.000	711	850.000.000	183.633.955	284.543.840	381.822.205	666.366.045	—
390.000.000	(2) 911	390.000.000	95.655.585	107.313.300	187.031.115	294.344.415	—
102.500.000	912	102.500.000	31.175.835	38.530.790	32.793.375	71.324.165	—
500.000.000	5321	500.000.000	—	27.568.000	472.432.000	500.000.000	—
16.000.000.000	(2) 557	1.400.000.000	104.989.532	195.758.384	1.099.252.084	1.295.010.468	—
3.400.000.000	(2) 808	2.800.000.000	1.058.649.044	782.951.739	958.399.217	1.741.350.956	—
4.000.000.000	806	800.000.000	7.182.505	—	792.817.495	792.817.495	—
1.869.060.000	(2) 807	1.669.060.000	984.584.517	14.923.652	669.443.831	684.367.483	108.000
900.000.000	284	900.000.000	300.000.000	600.000.000	—	600.000.000	—

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : ONERI

LEGGE REGIONALE	Articolo (1)	Oggetto (per riassunto)	Periodo di spesa
Legge regionale 25 marzo 1968, n. 19 . . .	1	Sovvenzioni e contributi per agevolare frequenza scuole convitto . . . . .	1968-1970
Leggi regionali 16 aprile 1968, n. 26; 28 novembre 1968, n. 36 . . . . .	1	Sistemazione servizi confine Valico Coccau . . . . .	1968-1969
Leggi regionali 3 giugno 1969, n. 9; 27 marzo 1970, n. 10 . . . . .	1 (II com.)	Spese funzionamento connesse a opere e impianti rilevazione risorse idriche e concernenti ogni altra ricerca idrogeologica e climatica . . . . .	1969-1972
Legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 . . . .	8	Sovvenzioni all'Ente regionale teatrale per finanziamento piani annuali di intervento nel settore dello spettacolo . . . . .	1969-1972
Legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 . . . .	10	Contributi per conservazione e valorizzazione patrimonio artistico, storico, fotografico bibliografico, archeologico regionale . . . .	1969-1972
Legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 . . . .	12	Contributi per lavori conservazione e restauro patrimonio storico, archeologico e artistico regionale . . . . .	1969-1972
Leggi regionali 2 luglio 1969, n. 11; 3 giugno 1970, n. 20 . . . . .	15	Contributi sviluppo istruzione universitaria e per la ricerca scientifica . . . . .	1969-1972
Legge regionale 22 luglio 1969, n. 15 . . . .	1	Contributi agli istituti autonomi case popolari della regione per costruzioni alloggi a carattere economico e popolare . . . . .	1969-2003
Leggi regionali 6 agosto 1969, n. 26; 11 novembre 1970, n. 37 . . . . .	1 (I com.)	Provvedimenti miglioramento impianti sportivi e ricreativi . . . . .	1969-1989
Leggi regionali 6 agosto 1969, n. 26; 11 novembre 1970, n. 37 . . . . .	1 (II com.)	7 Provvedimenti miglioramento impianti sportivi e ricreativi e spese miglioramento attrezzature fisse e mobili . . . . .	1969-1972
Legge regionale 14 agosto 1969, n. 28 . . . .	1-8	Provvidenze a favore ciechi civili e sordomuti . . . . .	1969-1973
Legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 . . . .	1	Provvidenze per infrastrutture a servizio di insediamenti industriali . . . . .	1969-1988
Leggi regionali 30 settembre 1969, n. 35; 1° giugno 1970, n. 18 . . . . .	1	Contributi per allestimento stabilimenti industriali in zone montane . . . . .	1969-1972
Legge regionale 27 maggio 1970, n. 16 . . . .	2	Interventi regionali per il trattamento dei liquami di rifiuti fognature urbane . . . .	1970-1989
Legge regionale 1 giugno 1970, n. 17 . . . .	1	Provvidenze a favore imprese artigiane . . . .	1970-1984
Legge regionale 8 giugno 1970, n. 22 . . . .	4	Contributi alle imprese dell'industria del commercio dell'artigianato della pesca e delle imprese alberghiere e turistiche . . .	1970-1979
Legge regionale 16 giugno 1970, n. 23 . . . .	5	Contributi ai comuni e loro consorzi per esproprio aree destinate ad uso pubblico e per la loro urbanizzazione . . . . .	1970-1989
Legge regionale 16 giugno 1970, n. 23 . . . .	10	Contributi ai comuni e ai consorzi di comuni sprovvisti di ufficio tecnico urbanistico per spese di primo impianto e funzionamento . . . . .	1970-1979
Legge regionale 3 agosto 1970, n. 30 . . . .	3	Contributi ai comuni o loro consorzi e a provincie per costruzioni, impianto e arredamento asili nido . . . . .	1970-1989

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO D

## PLURIENNALI

Ammontare complessivo della spesa autorizzata	Capitolo del bilancio 1970	Spese stanziare fino al 31 dicembre 1970	Pagamento complessivo fino al 31 dicembre 1970	RESIDUI AL 31 DICEMBRE 1970			Economie o eccedenze
				Propri	Di stanziamento	Totale	
210.000.000	285	210.000.000	140.000.000	70.000.000	—	70.000.000	—
600.000.000	5131	600.000.000	—	600.000.000	—	600.000.000	—
12.000.000	452	6.000.000	357.845	111.155	—	111.155	5.531.000
40.000.000	200	20.000.000	20.000.000	—	—	—	—
320.000.000	201	160.000.000	158.700.000	1.150.000	—	1.150.000	150.000
120.000.000	202	60.000.000	14.900.000	45.100.000	—	45.100.000	—
2.100.000.000	523	1.000.000.000	680.000.000	320.000.000	—	320.000.000	—
17.500.000.000	559	1.000.000.000	—	—	1.000.000.000	1.000.000.000	—
6.000.000.000	567	400.000.000	—	1.900.000	398.100.000	400.000.000	—
1.150.000.000	568	550.000.000	80.972.500	73.027.500	396.000.000	469.027.500	—
600.000.000	313	240.000.000	218.030.335	—	—	—	21.969.665
2.000.000.000	864	200.000.000	—	—	200.000.000	200.000.000	—
2.000.000.000	863	1.500.000.000	—	150.000.000	1.350.000.000	1.500.000.000	—
1.600.000.000	590	800.000.000	—	—	800.000.000	800.000.000	—
2.250.000.000	891	150.000.000	—	—	150.000.000	150.000.000	—
1.000.000.000	641	100.000.000	—	—	100.000.000	100.000.000	—
6.000.000.000	961	300.000.000	—	—	300.000.000	300.000.000	—
500.000.000	121	50.000.000	—	—	—	—	50.000.000
2.000.000.000	589	100.000.000	—	—	100.000.000	100.000.000	—

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : ONERI

LEGGE REGIONALE	Articolo (1)	Oggetto (per riassunto)	Periodo di spesa
Legge regionale 23 novembre 1970, n. 39 .	2	Contributo alla « Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia Spa » . . . . .	1970-1975
Legge regionale 23 novembre 1970, n. 39 .	3	Contributo alla « Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia Spa » . . . . .	1970-1975
Legge regionale 27 novembre 1970, n. 43 .	1-4	Contributi per costruzione alloggi a carattere popolare ed economico a servizio di zone industriali . . . . .	1970-2006
Legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 .	1-2	Provvidenze a favore della pesca (contributi in c/capitale) . . . . .	1970-1972
Legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 .	4	Provvidenze a favore della pesca (contributi in c/interessi) . . . . .	1970-1979
Legge regionale 17 dicembre 1970, n. 46 .	1	Contributo per l'acquisto di attrezzi e impianti per la meccanizzazione del lavoro portuale	1970-1972
Spese stanziato fino al 31 dicembre 1970 . . . . .			
Autorizzazione di spesa per gli esercizi successivi al 1970 . . . . .			
<p>(1) Nel caso di leggi modificate da altre successive, l'articolo è quello della legge originaria.  (2) Per i capitoli contrassegnati, va tenuto conto che gli stanziamenti hanno subito un sensibile incremento negli ultimi due esercizi.</p>			



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO D

## PLURIENNALI

Ammontare complessivo della spesa autorizzata	Capitolo del bilancio 1970	Spese stanziare fino al 31 dicembre 1970	Pagamento complessivo fino al 31 dicembre 1970	RESIDUI AL 31 DICEMBRE 1970			Economie o eccedenze
				Propri	Di stanziamento	Totale	
2.000.000.000	716	500.000.000	500.000.000	—	—	—	—
900.000.000	717	150.000.000	150.000.000	—	—	—	—
35.000.000.000	554	400.000.000	—	—	400.000.000	400.000.000	—
540.000.000	867	180.000.000	—	—	180.000.000	180.000.000	—
500.000.000	868	50.000.000	—	—	50.000.000	50.000.000	—
450.000.000	866	150.000.000	—	—	150.000.000	150.000.000	—
274.537.500.000	—	69.257.500.000	21.506.075.657	19.730.213.829	27.375.327.070	47.105.540.899	645.883.444
69.257.500.000	—	—	—	—	—	—	—
205.280.000.000	—	—	—	—	—	—	—

PAGINA BIANCA